

XXX.

TORNATA DI SABATO 21 GENNAIO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il ministro della pubblica istruzione presenta un disegno di legge relativo agli asili infantili. — Seguitasi la discussione sul disegno di legge per abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare e legnare nelle provincie ex-pontificie — Prendono parte alla discussione degli articoli i deputati Calvi, Lugli, Luzzi, Bonghi, Pantano, Costa Andrea, Franceschini, Balestra, Garibaldi Menotti, il relatore deputato Zucconi ed il ministro di agricoltura e commercio — Approvansi gli articoli dal 4 al 9.*

La seduta comincia alle ore 2.30 pomeridiane.

De Seta, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; indi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4061. Publio Rossini ed altri 55 insegnanti perugini, lamentando la cattiva condizione fatta ai maestri elementari dalla legge 16 dicembre 1878 sul Monte delle pensioni, chiedono di essere ammessi a godere, quanto alla pensione, gli stessi vantaggi concessi agli impiegati dello Stato.

Presidente. L'onorevole Fani ha facoltà di parlare.

Fani. Chiedo che sia dichiarata d'urgenza la petizione numero 4061 presentata da maestri elementari.

(L'urgenza è ammessa).

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Penserini, di giorni 10,

Basetti e Franzi, di 20, e Giolitti, di 8. Per ufficio pubblico l'onorevole Benedini di giorni 4.

(Sono conceduti).

Presentazione di un disegno di legge concernente gli asili infantili.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per provvedimenti a favore degli asili infantili.

Voce dalla tribuna dei giornalisti. Forte!

Presidente. Invito le tribune al silenzio.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo che questo disegno di legge sia inviato alla Commissione, che esaminò già una analoga proposta di legge.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di que-

sto disegno di legge. Se poi non ci sono obiezioni, lo stesso disegno di legge sarà trasmesso alla Commissione che esaminò analoga proposta di legge.

(Così è stabilito).

Seguito della discussione sul disegno di legge per abolizione di varie servitù prediali nelle provincie ex-pontificie.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare, legnare nelle provincie ex-pontificie.

La Camera rammenta che la discussione rimase sospesa all'articolo quarto. Ne do lettura.

“ Art. 4. La parte di terreno assegnato agli utenti, ai termini del precedente articolo, sarà libera da ogni peso ed ipoteca, rimanendo questi, se esistono, consolidati e ristretti al fondo liberato dalla servitù, salvo le imposte prediali, che saranno con le norme consuete divise ed attribuite alle parti rispettive.

“ Se però i diritti che si redimono sono affetti da vincoli o da ipoteca, questi sono tolti dal fondo o terre redente, e rimangono ristretti alla porzione data per indennità, in contraddittorio del creditore.

“ Nei casi nei quali i pesi e le ipoteche gravano tanto la proprietà quanto gli usi che si redimono, si osserveranno le norme del Codice civile sulla divisione. ”

Nessuno domandando di parlare, pongo a partito quest'articolo.

(È approvato)

“ Art. 5. La indennità di cui all'articolo 2 della presente legge consisterà sempre in un annuo canone corrispondente al valore del reddito annuo della servitù della quale il fondo o le terre rimangono liberate:

1° quando la servitù è esercitata col vendere e non col godere in natura l'erba ed il pascolo sui terreni gravati;

2° quando, nel caso contemplato dall'articolo 3 della presente legge, la parte da segregarsi da ogni podere, possedimento o tenuta a titolo di indennità non superi la superficie di 4 ettari nelle regioni montane o di 10 ettari nelle altre. ”

Nessuno domandando di parlare, pongo a partito quest'articolo.

(È approvato).

“ Art. 6. Il valore del canone verrà determinato sulla media del decennio 1878-1887.

“ Il canone annuo che è imposto sui fondi liberati dalla servitù è assicurato con ipoteca speciale a norma del Codice civile, e godrà della priorità di grado su tutte le ipoteche iscritte sul fondo anteriormente alla liberazione.

“ Il canone stesso è sempre affrancabile secondo le norme del Codice civile, e quando appartenga ad enti morali, secondo le prescrizioni della legge 24 gennaio 1864, n. 1636. ”

Sull'articolo 6 ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi.

Calvi. Sarò brevissimo.

Ho domandato di parlare su questo articolo, perchè mi pare che occorra introdurre qualche modificazione.

Raffrontando il disegno di legge ministeriale presentato il 18 gennaio 1887 con quello ora in esame, si rileva che in quest'ultimo sono state introdotte due varianti le quali, secondo me, hanno qualche importanza.

La prima di queste varianti sta in ciò: che nel disegno di legge che stiamo discutendo, a differenza del disegno ministeriale, è accordato all'utilista a cui favore è liquidato il canone, un diritto di priorità di grado su tutte le ipoteche iscritte sul fondo anteriormente alla liberazione.

Nella relazione che, con tanto studio ed amore, ha fatto l'egregio nostro collega onorevole Zucconi, è data ampia ragione di questa aggiunta al disegno ministeriale; aggiunta la cui bontà del resto è evidente se si considera che, come giustamente avvertì l'onorevole Commissione, non sarebbe giusto che il creditore, il quale non aveva ipoteca che sulla nuda proprietà di un fondo, gravato di un uso, venisse ad approfittare della plusvalenza che il fondo stesso viene ad acquistare perchè liberato dal vincolo che sul medesimo gravava. Ma questa ragione di giustizia e di equità, mi pare venga meno in un caso.

Nell'articolo 4 dell'attuale disegno di legge, e specialmente nell'ultimo capoverso, si contempla un caso speciale, il caso cioè in cui il peso della ipoteca gravi non solo la proprietà ma anche l'uso; e si stabilisce precisamente in questo caso che tale peso rimanga fermo e siano ad applicarsi le norme scritte nel Codice civile in tema di divisione.

Il caso stesso non è previsto nell'articolo in esame, nel caso in cui all'utilista, anzichè una porzione di terreno, si dia un annuo canone.

Pare a me che questa lacuna dovrebbe essere

colmata, perchè la giustizia e l'equità siano salve e sia il caso di fare un'aggiunta al comma secondo dell'articolo 6; si debba cioè aggiungere che: si eccettua il caso contemplato nell'ultimo copoverso dell'articolo 4

Se non si inserisse quest'eccezione, ne verrebbe questa conseguenza, che il creditore ipotecario si vedrebbe menomato nel proprio diritto, perchè, se egli ha un'ipoteca non solo sul fondo, ma anche sull'uso, egli ha diritto di agire su entrambi, nè è giusto che il suo diritto sia pregiudicato dal diritto posteriore, dal diritto dell'utilista, per quanto riflette il proprio canone.

Con l'aggiunta da me proposta tale inconveniente è impedito, per cui parmi che la medesima non debba incontrare ostacolo, tanto più che dessa è perfino necessaria per mettere in correlazione l'articolo quarto col sesto della legge che discutiamo.

Un'altra variante trovo fra il disegno di legge ministeriale e quello della Commissione; ed è una variante abbastanza essenziale. Nel disegno di legge del Ministero si disponeva che il canone fosse sempre affrancabile, secondo le prescrizioni della legge 24 gennaio 1864, numero 1636; nell'attuale invece si dispone che il canone sia sempre affrancabile, secondo le norme del Codice civile, e, quando appartenga ad un ente morale, secondo le prescrizioni della legge 24 gennaio 1864.

Dalla lettura della relazione non ho potuto rilevare la ragione, per la quale la Commissione abbia creduto di modificare, in questa parte, il disegno di legge del Governo.

Senonchè, qualunque siano le ragioni che abbiano potuto indurre la Commissione a modificare la disposizione stessa, pare a me che il concetto del Ministero risponda allo scopo della legge meglio di quanto vi risponda l'emendamento della Commissione.

Per l'articolo 1° di questa legge infatti non si fanno cessare le servitù che competono al privato, *uti singulus*, ma si aboliscono soltanto le servitù che vengono esercitate dagli abitanti dei Comuni, dalle frazioni dei Comuni, o da associazioni di cittadini, e quindi da quella specie di corporazioni che esistevano nei tempi passati. Io non discuto se queste corporazioni abbiano ancora una vita giuridica, se costituiscano enti morali sotto l'impero della nuova legge.

Questa questione, ripeto, non la faccio, perchè non mi pare neanche opportuna; ma pare a me che, dal punto che le associazioni di cittadini vengono, agli effetti di questa legge, messi al paro

dei Comuni e delle frazioni dei Comuni, non vi sia ragione per cui, anche per esse, non debba essere applicata la norma generale contenuta nella legge del 1864, la quale contempla precisamente la liberazione dei beni vincolati a favore di enti morali. Non comprendo perchè, mentre in tutte le rimanenti parti della legge sono equiparate queste associazioni di cittadini ai Comuni ed alle frazioni di Comuni, sia per quanto concerne lo accertamento del canone, sia per quanto concerne i terreni da assegnarsi loro in corrispettivo dell'uso che vengono a perdere, allorquando poi si tratta di svincolare i fondi dai canoni che verrebbero a gravitare sui medesimi, si abbia ad usare un criterio diverso. Son quindi di avviso, che, invece di ritenere la dizione contenuta nel disegno della Commissione, concordato col Ministero, sia opportuno ritornare al concetto primitivo: che, cioè, le norme contenute nella legge del 1864 siano quelle che debbano regolare il modo di affrancamento dei canoni in ogni caso.

Mi occorre, però, di fare qui un'altra osservazione.

Nel disegno ministeriale, come anche nel disegno attuale, si accenna, in genere, a tutte le prescrizioni della legge del 1864. Scopo evidente del Governo e della Commissione quello si fu precisamente di determinare la rendita da corrispondersi per lo svincolo di questi canoni: vale a dire, che si abbia a stabilire un'annua prestazione la quale consista in un'annua rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico, uguale all'ammontare della prestazione. In conseguenza riterrei opportuno non già richiamare tutte le prescrizioni della legge stessa, ma unicamente il disposto dall'articolo 1 e aggiungere: *applicando quelle altre prescrizioni della legge stessa, in quanto non stiasi dalla presente legge provveduto*. E dico ciò, perchè nella legge attuale si trovano disposizioni, le quali sono in urto con alcune altre disposizioni contenute nella legge del 1864. Se noi quindi invociamo tutte le prescrizioni contenute nella legge del 1864, e diciamo che sono applicabili anche nel caso concreto, andiamo a rischio di commettere un'antinomia.

Infatti vi sono alcune disposizioni della legge del 1864 che sono contrarie ad altre contenute nell'attuale. Mi limito ad accennarne due. Una di queste è quella contenuta nel disposto dell'articolo 19 della legge del 1864. Nell'articolo 19 è detto che non si può derogare per convenzione tra le parti al disposto della legge stessa, per quanto riguarda il modo di affrancazione. Ora, col disposto dell'articolo 7 della legge attualmente in discus-

sione, si dà invece facoltà alle parti contraenti di pattuire un diverso modo d'indennità.

Come conciliare la disposizione contenuta nell'articolo 19 della legge del 1864 coll'articolo 7 dell'attuale disegno di legge?

Accenno ad un'altra disposizione, ed è quella contenuta nell'articolo 16 della legge stessa. In essa è scritto che sono esenti dal pagamento di ogni tassa di registro le affrancazioni di canoni che si fanno a senso della legge medesima.

Ora invece troviamo nella legge attuale che questa esenzione non vi è, e che anzi la tassa di registro dev'essere pagata dai Comuni, salvo poi il diritto di rimborso verso i proprietari. Parmi quindi, ripeto, conveniente modificare l'articolo nel senso da me accennato, vale a dire, aggiungere al secondo capoverso le parole seguenti: " eccezione fatta del caso contemplato nell'ultimo capoverso dell'articolo 7 „ e dare all'ultimo capoverso la dizione seguente: " Il canone stesso è sempre affrancabile secondo le norme contenute nell'articolo 1° della legge 24 gennaio 1864, applicate le altre prescrizioni nella legge stessa contenute, in quanto non siasi nella presente legge provvisto. „

Non credo che la Commissione, e l'onorevole ministro, possano avere alcuna difficoltà ad accettare questi miei emendamenti, i quali, mentre spiegano il concetto del legislatore, impediscono questioni ed antinomie.

In ogni modo, sarò lieto di sentire le spiegazioni che saranno per dare l'onorevole ministro e l'onorevole relatore, persuaso che le spiegazioni stesse saranno sempre utili per l'interpretazione di questa legge; che ritengo un bisogno economico per quelle provincie in cui questi usi esistono; che ritengo come un passo verso la unificazione legislativa del regno tendente a togliere di mezzo quelle differenze che ancora esistono fra le diverse parti del regno: differenze che erano causate dalla diversità dei Governi da cui fu amministrata l'Italia prima d'ora, e che non hanno più ragione di esistere oggidì: oggidì in cui l'Italia ha raggiunto, per conservarla per sempre, la sua politica unità.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Zucconi, relatore. Le osservazioni fatte dall'onorevole mio amico Calvi dimostrano che la discussione dei disegni di legge che si fa in questa Camera conduce a migliorare i disegni di legge medesimi.

L'onorevole Calvi ha fatto tre osservazioni, nelle quali in parte la Commissione conviene. Egli ha osservato dapprima che nell'articolo quarto,

ultimo capoverso, già votato dalla Camera, si contempla il caso nel quale i pesi e le ipoteche gravino tanto la proprietà quanto gli usi che vengono affrancati; e in questo caso egli osserva che non è ragionevole che la ipoteca, che secondo l'articolo sei deve iscriversi a garanzia del canone da pagarsi, abbia un grado prevalente di fronte a quella che colpisce tanto il fondo quanto la servitù che si redime.

Noi riteniamo giusta l'osservazione dell'onorevole Calvi perchè è bene concordare le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo quarto colle disposizioni dell'articolo sei: e perciò per questa parte dichiaro che la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Calvi.

L'onorevole Calvi ha fatto una seconda osservazione. Egli trova migliore la disposizione del disegno di legge proposta dal Governo, in confronto di quella della Commissione intorno alla facoltà di redimere il canone sia colle disposizioni del Codice civile, sia conformemente alle disposizioni della legge del 1864. Ed osservando che si tratta di servitù le quali competono sempre a corpi morali (perchè se questi corpi morali non sono costituiti giuridicamente, certo coloro i quali godono di servitù costituiscono una generalità di abitanti che in tutto il concetto della legge sono equiparati a frazioni di Comuni o a Comuni) egli domanda: perchè non volete estendere la facoltà di affrancare colle norme del 1864, qualunque sia l'affrancante?

Io in verità trovo ragionevole quest'osservazione e consento nell'emendamento qualora l'onorevole ministro non abbia difficoltà di accettarlo; e credo che non ne avrà perchè esso non è che un ritorno alla formola primitiva, inquantochè si fa facoltà coll'emendamento stesso di svincolare e di affrancare il canone secondo le norme della legge del 1864, che riguarda precisamente l'affrancazione di canoni, di censi e d'interessi annui, dovuti a corpi morali.

L'onorevole Calvi fa una terza osservazione nella quale mi dispiace di non poter convenire. Egli osserva che non tutte le prescrizioni della legge del 1864 possono essere richiamate nell'ultimo capoverso dell'articolo, inquantochè alcune di esse sono in disaccordo con disposizioni che sono sancite in articoli successivi di questa legge, e cita ad esempio gli articoli 16 e 19 della legge del 1864. Ora io non trovo che vi sia una vera antinomia fra quegli articoli e le disposizioni del disegno di legge che stiamo discutendo; poichè all'articolo 19 è fatto un determinato obbligo alle parti che affrancano; ma la verità è che non viene

impedito neppure da quell'articolo di concludere un contratto tra le parti, come è disposto precisamente dal capoverso dell'articolo 7. Così per l'articolo 16; in quanto che l'esenzione dalla tassa di registro per l'affrancazione non è sancita espressamente dal nostro progetto; e quindi nessuna contraddizione mi pare che si possa asserire che esista tra la legge 1864 e l'attuale.

Dopo tutto poi io faccio osservare all'onorevole Calvi che vi sono, all'infuori anche di quelle portate dall'articolo 1º della legge del 1864, alcune disposizioni perfettamente applicabili al caso nostro, e sono tutte quelle che riguardano la procedura dell'affrancamento, procedura che è molto ben particolareggiata nella legge del 1864, e della quale l'esperienza fatta finora ha dimostrato la bontà.

Di qui la necessità di richiamare tutt'intera la legge del 1864. Vuol dire che se vi saranno disposizioni le quali non siano compatibili con la legge che stiamo discutendo, il che però non credo, senza bisogno di dirlo in quest'articolo 6, quelle disposizioni non saranno applicabili.

Detto questo, spero che l'onorevole Calvi vorrà dichiararsi soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lugli.

Lugli. Visto che la nostra Commissione sembra oggi ben disposta ad accogliere emendamenti *ragionevoli* che sieno per presentare i singoli deputati, io mi fo lecito di proporre una semplicissima modificazione all'articolo in discussione, la quale mi sembra molto *ragionevole*, ed alla quale spero che la Commissione vorrà far buon viso.

In quest'articolo 6 è stabilito che il valore del canone relativo al reddito annuo, della servitù, venga determinato sulla media di un decennio, cioè dal 1878 al 1887.

Ora io richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro e della Commissione sulla circostanza che da pochi anni in qua i redditi della terra disgraziatamente sono diminuiti forse di un 30 per cento su quelli degli anni precedenti. Lo stabilire quindi il valore del canone annuo sulla media di un decennio mi pare sia un errore, e si perda lo scopo che il disegno di legge si propone, quello cioè di dare il giusto corrispettivo a chi deve rinunciare al diritto di servitù. Nè più, nè meno.

Ci accosteremmo più a verità e giustizia, riducendo il tempo che deve concorrere a determinare la media del valore del canone, portandolo da un decennio ad un sessennio, giacchè è assai difficile, benchè io me lo auguri, che i redditi

delle terre possano ritornare alla misura della media del decennio dal 1878 al 1887.

Per conseguenza la modificazione ch'io proporrei sarebbe di sostituire alla media del decennio 1878-1887, "la media del sessennio 1882-1887."

Se l'onorevole Commissione ed il ministro troveranno la mia proposta degna di considerazione, spero che anche la Camera vorrà benignamente accoglierla. (*Bene!*)

Luzi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzi.

Luzi. Ho domandato di parlare non per oppormi recisamente al concetto dell'onorevole Lugli, ma per far notare che il vero criterio secondo il quale dovrebbe determinarsi il canone sarebbe quello di prender la media del decennio anteriore al giorno che precede la domanda di affrancazione; come si è sempre fatto. Talchè, per esempio, se oggi 21 gennaio vien domandata un'affrancazione, si rimonta al decennio precedente per stabilire la media del valore del canone.

Accennato così a quest'uso generale nelle nostre provincie, un'altra cosa intendo rammentare all'onorevole ministro ed alla Commissione e cioè, che è saggio divisamento, secondo me, per esser chiari e precisi in questa legge, di aggiungere alle parole del terzo capoverso di questo articolo: "il canone stesso è sempre affrancabile secondo le norme del Codice civile," queste altre: "con capitalizzazione al cento per cinque, secondo le norme del Codice civile stesso."

Presidente. Onorevole Luzi, trasmetta il suo emendamento.

L'onorevole Calvi ha facoltà di parlare.

Calvi. Di fronte alle spiegazioni datemi dall'onorevole relatore, che io ringrazio, modifico il mio emendamento nel senso che il canone sia sempre affrancabile secondo le prescrizioni della legge 24 gennaio 1864, n. 1636. E ciò faccio inquantochè le spiegazioni date dall'onorevole relatore, che certo saranno confermate dall'onorevole ministro, hanno servito allo scopo che mi ero prefisso. Io desiderava sapere se anche nelle affrancazioni che si fanno in dipendenza di questa legge starà fermo il disposto dell'articolo 16 della legge del 1864 per quanto concerne l'esenzione dalla tassa di registro; se ciò è, io pure concordo coll'onorevole Zucconi nel ritenere che l'emendamento nel modo in cui io l'avea proposto possa essere modificato nel senso che senza specificazioni debba trovare applicazione sempre la legge 24 gennaio 1864.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Zucconi, relatore. Le ragioni esposte dall'onorevole Lugli sono tali che la Commissione non può non tenerne conto; infatti i valori dal principio del decennio ad oggi sono così diminuiti, per quello che riguarda i prodotti agricoli, ed hanno subito tali variazioni per quanto concerne i valori silvani che la Commissione certamente non può che tenerne conto, per cui essa non ha difficoltà di diminuire il periodo di tempo, accettando il sessennio invece del decennio.

In quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Luzi, è naturale che, sopprimendo, secondo la proposta dell'onorevole Calvi, le parole: *secondo le norme del Codice civile*, si debba necessariamente esprimere il concetto che la capitalizzazione deve essere fatta al cento per cinque.

Calvi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Calvi. Mi pare che, accettando il mio emendamento, scompaia la necessità dell'emendamento Luzi...

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Precisamente.

Calvi... poichè nell'articolo primo della legge del 1864 è detto: "mediante una rendita rappresentata in ragione del cento per cinque del capitale. "

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Dopo quanto è stato detto dall'onorevole relatore mi è facile semplificare la discussione sull'articolo 6.

L'emendamento dell'onorevole Lugli, accettato dalla Commissione, è accettato anche da me.

Viene poi l'emendamento dell'onorevole Calvi, il quale, come egli stesso mi ha comunicato, lo modifica in un modo più conforme all'economia del disegno di legge. Infatti egli ora fa due proposte: la prima consiste nell'aggiungere in coda al primo inciso dell'articolo 6 le parole "salvo il caso contemplato nell'ultimo capoverso dell'articolo 4. "

Ed è giusto che si riporti all'affrancazione in canoni quello che si è detto per l'affrancazione in terreni. Accetto dunque questo emendamento, che ha la forza di applicare anche in questo caso quanto è detto in fine dell'articolo 4.

La seconda proposta dell'onorevole Calvi, come egli stesso l'ha modificata, consiste nel dire semplicemente "il canone stesso è sempre affrancabile secondo il disposto della legge 24 gennaio 1864. " E così io l'accetto.

Con questa formola semplice vengono ad essere tolti i dubbî mossi dall'onorevole Luzi e reso inutile il suo emendamento.

Prego dunque la Camera di accettare, nella prima parte dell'articolo 6, l'emendamento dell'onorevole Lugli; di introdurre in coda al primo inciso dell'articolo 6 le parole proposte dall'onorevole Calvi cioè: *Salvo il caso contemplato nell'ultimo capoverso dell'articolo 4*; ed infine, all'inciso concordato tra Commissione e Governo, sostituire quest'altro: *Il canone stesso è sempre affrancabile secondo le norme della legge 24 gennaio 1864, n. 1636.*

Presidente. Vi sono dunque tre emendamenti. Il primo è dell'onorevole Lugli; il quale propone che nel primo capoverso, invece di dire: il valore del canone verrà determinato sulla media del decennio 1878-1887, si dica: sulla media del sessennio 1882-87.

L'onorevole Calvi propone inoltre che in fine del secondo capoverso si aggiungano queste parole: "Salvo il caso contemplato nell'ultimo capoverso dell'articolo 4. "

Lo stesso onorevole Calvi propone inoltre che all'ultimo capoverso si sostituisca il seguente:

"Il canone stesso è sempre affrancabile, secondo le prescrizioni della legge 24 gennaio 1864, n. 1636. "

L'onorevole Luzi mantiene o ritira il suo emendamento?

Luzi. Dopo le spiegazioni date e la correzione fatta dell'articolo, ritiro l'emendamento, prendendo atto delle dichiarazioni tanto della Commissione che del ministro.

Presidente. Dunque procederemo alla votazione dell'articolo. Secondo l'emendamento dell'onorevole Lugli, accettato dal Ministero e dalla Commissione, il primo capoverso suona in questi termini:

"Il valore del canone verrà determinato sulla media del sessennio 1882-87. "

Chi approva questo primo capoverso così emendato, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora il secondo capoverso con l'aggiunta

dell'onorevole Calvi, pure accettato dal Governo e dalla Commissione:

“ Il canone annuo che è imposto sui fondi liberati dalla servitù, è assicurato con ipoteca speciale a norma del Codice civile, e godrà della priorità di grado su tutte le ipoteche iscritte sul fondo anteriormente alla liberazione, salvo il caso contemplato nell'ultimo capoverso dell'articolo quarto. »

Metto a partito questo capoverso.

(È approvato).

Viene finalmente la proposta dell'onorevole Calvi, in sostituzione dell'ultimo capoverso, proposta pure accettata dalla Commissione e dal Ministero:

“ Il canone stesso è sempre affrancabile, secondo le prescrizioni della legge 24 gennaio 1864, n. 1636.

Pongo a partito questa proposta, accettata dal Ministero e dalla Commissione.

(È approvata).

Metto a partito l'articolo sesto, così modificato nel suo complesso.

(È approvato).

“ Art. 7. L'effetto della liberazione del fondo dalla servitù avrà principio col 1º ottobre successivo al contratto.

“ Potrà però pattuirsi altro termine, come pure un diverso modo di prestazione di indennità, salvo l'approvazione dell'autorità competente a forma di legge. »

(È approvato).

“ Art. 8. È istituita in ciascun capoluogo di circondario delle provincie, di cui all'articolo 1, una Giunta di arbitri composta:

a) del presidente o vice-presidente o di un giudice da lui delegato del tribunale del territorio nel quale i beni sono situati;

b) di un consigliere di prefettura o sottoprefettura del circondario;

c) di un consigliere scelto dal Consiglio provinciale;

d) di un consigliere comunale del luogo ove sono posti i beni da dividersi o da affrancarsi, scelto dal Consiglio comunale;

e) di due rappresentanti scelti dalle associazioni utenti, e negli altri casi dalla generalità degli utenti, nei modi da determinarsi con regolamento;

f) di un ingegnere o perito agronomo eletto dai primi sei. »

Presidente. L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

Bonghi. Io ho una semplicissima proposta da fare alla Commissione ed al Ministero, proposta che a me pare accettabilissima e chiarissima nelle sue ragioni.

Qui si tratta di costituire una Giunta d'arbitri, ed io non comprendo come possano esservi compresi due rappresentanti di una delle parti mentre non sono ammessi i rappresentanti dell'altra parte. Quando la Commissione volesse che in questa Giunta entrassero rappresentanti delle due parti, io non avrei difficoltà a consentire in questa proposta; senonchè non mi sembra facile trovare i rappresentanti dalla parte dei proprietari.

Quindi mi parrebbe assai più opportuno non ammettere nemmeno i due rappresentanti delle associazioni utenti, dappoichè è appunto intorno a queste associazioni che gli arbitri debbono giudicare.

Inoltre non mi pare neanche ragionevole che l'ingegnere o perito faccia parte della Giunta degli arbitri.

Gl'ingegneri o periti rappresentanti degli utenti o dei proprietari, possono essere chiamati davanti alla Giunta perchè diano quelle informazioni che sono necessarie. Ma costituire la Giunta d'arbitri incorporandovi le parti, e quel ch'è peggio una sola delle parti, non mi pare conforme alla istituzione degli arbitri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

Pantano. Debbo rispondere una sola parola all'onorevole Bonghi. La modificazione introdotta dalla Commissione e dal Ministero nella composizione della Giunta degli arbitri coll'ammettere la rappresentanza delle associazioni degli utenti o della generalità dei cittadini, è stata evidentemente ispirata al concetto non già di dare una prevalenza esclusiva alle rappresentanze degli utenti, ma un equo ed indispensabile controllo alle operazioni che si debbono compiere.

Infatti la Giunta degli arbitri è composta di sette individui, dei quali due soltanto rappresentano gli utenti; e questa Giunta non ha eccessive attribuzioni. Esse sono perfettamente designate nell'articolo 9 là dove è detto:

“ La Giunta di arbitri è incaricata:

“ 1. Della ricognizione e identificazione dei fondi di cui all'articolo 1;

“ 2. Della liquidazione ed assegnazione dell'indennità agli aventi diritto;

“ 3. Della risoluzione di qualunque questione relativa alle servitù ed allo svincolo di esse. ”

Tranne l'ultima, le altre sono attribuzioni di indole amministrativa; e la rappresentanza degli utenti e delle associazioni di utenti, possono portare in certo modo da un canto una specie di consiglio pratico per molte questioni che sfuggono a coloro che della materia non sono perfettamente cogniti, e dall'altro stabiliscono un controllo di queste classi diseredate, in cosa per loro di sì vitale interesse.

Imperocchè, signori, è inutile illudersi. Certe questioni sfuggono a certe date classi, quando non sono in giuoco i loro interessi diretti e il loro giudizio non è mai perfettamente imparziale quando invece sono in giuoco quelli della classe con cui sono in conflitto.

Ora, in questo disegno di legge, tutto ciò che concerne l'interesse delle classi agricole è così fortemente impegnato, che non credo si possano criticare il Ministero e la Commissione se hanno voluto introdurre nella composizione della Giunta di arbitri un concetto d'imparzialità e di giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Costa Andrea.

Costa Andrea. Nel disegno di legge che fu discusso nel dicembre, gli utenti non erano rappresentati per difendere i loro interessi allorché i diritti d'uso, di cui godevano, fossero aboliti; ma nel primitivo progetto presentato dalla Commissione gli utenti erano rappresentati, mi pare, da tre loro delegati. Ora sono lietissimo che, nella modificazione di questo disegno di legge, il Ministero e la Commissione si siano accordati per dare una rappresentanza agli utenti, tanto più che io stesso avrei altrimenti presentato un emendamento di questo genere.

Io non credeva pertanto che il concetto di questa rappresentanza potesse trovare opposizione da parte di qualcheduno dei membri della Commissione; ma poichè è sorta l'opposizione dell'onorevole Bonghi...

Zucconi, relatore. Non è della Commissione.

Costa Andrea. ... verso coloro che sono maggiormente interessati in questo disegno di legge, io propongo che la rappresentanza loro sia non di due, ma di tre membri. Di fronte a questi staranno il consigliere di prefettura, il consigliere scelto dal Consiglio provinciale e quello scelto dal Consiglio comunale; e l'ingegnere agronomo, eletto da tutti, farà le funzioni di arbitro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Zucconi, relatore. Dalla discussione che ha avuto luogo, la Commissione si avvede di essere dal lato della ragione. Poichè, da una parte l'onorevole Bonghi vorrebbe del tutto esclusi gli utenti dal far parte della Giunta di arbitri, e dall'altra l'onorevole Costa domanda che la rappresentanza degli utenti da due sia portata a tre.

Io pregherei gli onorevoli Bonghi e Costa di mettersi d'accordo fra di loro; poichè mentre crediamo che la Commissione abbia avuto valide ragioni per introdurre questa rappresentanza degli utenti, non potremmo però consentire che il principio introdotto in questo articolo dovesse essere esagerato.

Le ragioni per le quali la Commissione ha creduto di introdurre, nella Giunta di arbitri, la rappresentanza degli utenti, furono queste. La Giunta si componeva di persone del tutto indipendenti dagli interessi delle parti che svincolano e che restano affrancate dalle servitù, cioè il presidente del tribunale e il consigliere di prefettura; e poi s'introduceva nella Giunta un elemento che indirettamente rappresenta la possidenza, vale a dire il consigliere provinciale ed il consigliere comunale, i quali, con la legge comunale e provinciale in vigore, rappresentano precisamente quella parte degli elettori che, essendo chiamata per il censo a votare, dà a questi consiglieri la diretta rappresentanza dei proprietari.

Franceschini. Chiedo di parlare.

Zucconi, relatore. Quindi gli utenti solamente rimanevano estranei alla Giunta stessa.

Ora la Commissione considerò che in tutte le Giunte di arbitri, una parte di questi arbitri viene scelta da ciascuna delle parti. E appunto per avvicinarsi a questa costituzione in tutti gli arbitraggi adoperata, la Commissione volle che la Giunta di arbitri avesse nel suo seno anche una rappresentanza degli utenti.

L'onorevole Bonghi, il quale non si dimostra favorevole troppo all'idea di chiamare le parti interessate a costituire la Giunta di arbitri, osserva secondariamente che, con questo sistema, una sola delle parti viene rappresentata. Ma io gli ripeto che in tutti gli arbitraggi la rappresentanza delle parti vi è, nè si può dire che i proprietari non restino, in certo modo, rappresentati. Era difficile chiamare tutti i proprietari ad eleggere un loro rappresentante; ma parve a noi che al concetto della elezione potessimo avvicinarci, precisamente introducendo l'elemento elettivo amministrativo: cioè il consigliere comunale e il consigliere provinciale.

Dette queste ragioni, spero che tanto l'onorevole Bonghi, quanto l'onorevole Costa non vorranno insistere nelle loro proposte, e che la Camera vorrà approvare l'articolo come fu presentato dalla Commissione.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Bonghi. Dichiaro, prima di tutto, all'onorevole Costa che non faccio parte della Commissione, al fine di non far cadere sovr'essa una parte del podio che merito io. (*Si ride*) Rispondo poi all'onorevole Zucconi, che egli ha fatto il ragionamento di chi, trovandosi tra due individui uno dei quali dice che quattro e quattro fanno sei, e l'altro che quattro e quattro fanno sette, crede di risolvere la controversia dicendo che quattro e quattro fanno cinque.

Ora la verità è che quattro e quattro non fanno nè cinque, nè sei, nè sette; ma fanno otto. Il ragionamento mio mi pareva incontestabile; tanto è vero che lo stesso relatore non ha potuto affermare che, di contro alla rappresentanza delle associazioni utenti, fosse provvisto anche alla rappresentanza dei proprietari; facendo uno sforzo, egli ha solamente potuto dire che alla rappresentanza dei proprietari si provvedeva in un certo modo; ed io osservo a lui, che quello di cui parlava è un certo modo incertissimo.

Ora queste leggi non si fanno bene, se non si fanno con rigorosa giustizia; e voi rischiate, pel modo con cui ci proponete la costituzione della Giunta di arbitri, di farle in un modo arbitrario. E allora sapete come i proprietari si aiuteranno? Si aiuteranno (non voglio che gridiate troppo) corrompendo gli arbitri.

Talchè, dunque, voi rendete legittimo un mezzo illegittimo; e coloro che credono, come il deputato Costa, di aiutare le classi più misere in questo modo, cioè facendo male le leggi stesse che devono aiutarle, arriveranno ad un risultato che è molto lontano da quello che si propongono.

Per me, ripeto, la Giunta non è composta secondo giustizia. E se la Commissione ed il ministro vorranno, in una maniera o nell'altra, modificare la loro proposta, credo che faranno bene.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschini.

Franceschini. Io mi ero iscritto a parlare intorno a questo articolo, quando dal principio presentava alcuni gravi difetti, sia nella forma, sia nel merito, al fine di sottoporre alla Camera alcune mie osservazioni in proposito. Ma siccome, dopo la discussione generale avvenuta, molti di

questi difetti sono stati tolti, così io mi limito a fare una modestissima osservazione.

Il concetto informatore dell'articolo 8 per la costituzione della Giunta d'arbitri, credo che sia stato quello di far prevalere l'elemento elettivo locale sull'elemento governativo; tanto è vero che si è voluto che ne facesse parte anche un consigliere comunale.

Ma io mi permetto di richiamare per un momento l'attenzione della Camera intorno al principio che era stabilito nell'antico disegno di legge, nel quale, molto ragionevolmente, si voleva che fossero ammessi due consiglieri provinciali. Difatti vi sono certe provincie così vaste (e mi limito a citare ad esempio quella di Roma e quella dell'Umbria) che hanno cinque circondari che prima costituivano altrettante provincie. Io voglio ammettere che il consigliere provinciale conosca benissimo le condizioni locali del suo circondario, e sia competentissimo per poter dare un esatto parere e precise informazioni dei terreni intorno ai quali cadono le questioni nel proprio circondario, ma non so se questo consigliere provinciale, poniamo il caso di Frosinone o di Spoleto, potrà essere competente a dare parimenti il suo parere intorno alle condizioni di quei comuni che sono situati in circondari che sono da lunga distanza separati e da consuetudini diverse regolati e distinti.

Quindi, senza dilungarmi di più, mi permetto di proporre all'onorevole ministro e alla Commissione che, invece di un solo consigliere provinciale, sia stabilito che vi siano due consiglieri provinciali, e anche due supplenti...

Voci. Son troppi!

Franceschini. ...perchè, come accade in tutte le Commissioni, manca spessissimo il titolare.

Così solamente sarà raggiunto lo scopo che ci proponiamo, e rispettato lo spirito della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Dirò poche parole in risposta a tutti quelli che hanno proposto degli emendamenti sull'articolo 8. È evidente che, se si pone in astratto la tesi sostenuta dall'onorevole Bonghi, non ci può esser dubbio che vi si debba rispondere nel senso suo.

In un tribunale le parti non possono e non debbono essere fatte giudici: il tribunale si deve comporre di elementi imparziali, disinteressati, estranei alla lite.

Ma qui siamo in un caso speciale; noi facciamo una legge speciale; non bisogna perdere di vista questo concetto.

Nel caso nostro abbiamo dei proprietari che affrancano, e degli utenti, i quali talvolta sono uniti in associazioni, che hanno per sé le tradizioni ed il fatto; tal'altra non sono uniti in associazioni, ma esercitano collettivamente le servitù od i diritti, a cui si riferisce la legge attuale. Cosicché, quando la Commissione ed il Governo propongono alla Camera che due rappresentanti delle associazioni o della universalità degli utenti facciano parte della Giunta, non propongono già persone, che abbiano un interesse individuale, personale, privato, (nel qual caso sarebbe perfettamente giusta la teorica dell'onorevole Bonghi); ma propongono elementi, che hanno un interesse collettivo, un interesse pubblico.

È per questo che io ho consentito, contro la mia formola primitiva, a dare a questi la rappresentanza nella Giunta.

Quindi vede bene l'onorevole Bonghi che, salva restando la sua teorica, nel caso speciale vi è una ragione per farvi eccezione. D'altra parte non si può assolutamente nella Giunta degli arbitri stabilire la rappresentanza dei proprietari, perchè, mentre per gli utenti v'è l'associazione o il collettivismo, per i proprietari no; ciascun proprietario deve affrancare o in terreno o in canone ed ha benissimo il diritto di far valere tutte le sue ragioni dinanzi alla Giunta degli arbitri. La difesa del proprietario non è per nulla menomata o pregiudicata con questa disposizione.

Oltre di che la ragione detta dal mio amico l'onorevole relatore deve pur valere.

In fin dei conti i rappresentanti della provincia o del comune, nello stato attuale della legislazione, rappresentano più la proprietà fondiaria, che altro. Quando verrà un'altra legge, che modificherà l'elettorato amministrativo, si potranno modificare, se sarà il caso, tutte le leggi, che da questo principio dipendono. Nello stato attuale della legislazione adunque io trovo che il proprietario ha tutti i mezzi da far valere innanzi alla Giunta degli arbitri; che vi sono a sua difesa tre membri impregiudicati, cioè il membro giudiziario, l'amministrativo ed il perito; vi sono i rappresentanti del comune e della provincia; e per equità e giustizia non mi pare che si debba dissentire dal dare la rappresentanza in questa Giunta di arbitri anche a coloro, che sono investiti del mandato o di un'associazione o di una collettività.

Mi pare perciò che possa l'articolo restare così com'è concordato tra Commissione e Ministero, senza subire emendamento di sorta.

Quanto all'onorevole Franceschini osservo che qui la Giunta è circondariale e non provinciale. Ora basta per ciascuna Giunta provinciale un consigliere provinciale, poichè, aumentando il numero dei consiglieri provinciali, come egli vorrebbe, si avrebbe un corpo composto di molte persone, che funzionerebbe male; e d'altronde si verrebbe a turbare quella proporzionalità, che è stata il concetto direttivo tanto della Commissione, quanto del Ministero nello stabilire la nuova redazione dell'articolo 8.

Prego adunque nuovamente tutti coloro che hanno presentato degli emendamenti ad accettare l'articolo come è proposto; e per tranquillizzare la loro coscienza faccio un'ultima osservazione.

Qui in fin dei conti si tratta di una Giunta di arbitri, che non ha poi veramente poteri giudiziari; si tratta di una Giunta, che deve procedere ad indicazioni di fatto di identificazione e di liquidazione; per cui il modo come l'abbiamo composto credo che sia il migliore e non aggiungo altro.

Presidente. L'onorevole Franceschini ha facoltà di parlare.

Franceschini. Io mi permetto di fare una semplice osservazione all'onorevole ministro. Egli diceva: questa Giunta è circondariale; ed io gli osservo che, la portata della mia domanda era assai inferiore a quella che pare voglia ora ammettere l'onorevole ministro. Infatti, ripeto, ci sono alcune provincie che hanno parecchi circondari; ve ne sono di quelle che ne hanno quattro o cinque.

In queste provincie bisognerebbe adunque, secondo il criterio del ministro, nominare quattro o cinque consiglieri provinciali, cioè uno per circondario; mentre io proponevo di nominarne due per tutte le provincie.

Non aggiungo altre parole in sostegno della mia proposta, sperando che l'onorevole ministro vorrà accettarla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Non persuaso dalle ragioni del ministro, ma dallo stato della Camera, ritiro il mio emendamento. (*Harità*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Zucconi, relatore. L'onorevole mio amico Franceschini, forse non ha ben compreso il concetto che informa l'articolo 8, e il modo di funzionare della Giunta degli arbitri.

Egli crede che, in ciascuna provincia, si abbia

a formare una Giunta di arbitri permanente. Ora questo non è esatto. La Giunta di arbitri che si forma, viene modificata man mano che avvenga un'affrancazione o svincolo di beni per ogni comune. (*Segni di diniego dell'onorevole Franceschini*).

È inutile che l'onorevole Franceschini mi faccia segno di no. Legga l'articolo e lo legga attentamente. Fra i rappresentanti che debbono far parte della Giunta degli arbitri c'è un consigliere comunale; or ciò vuol dire che, per ogni comune che si varia, almeno il consigliere comunale deve variare. E ciò non toglie che anche rispetto al consigliere provinciale che fa parte della Giunta degli arbitri si possa adottare il criterio delle variabilità. Anzi questo avverrà naturalmente, se si faranno affrancazioni in diversi circondari.

E il Consiglio provinciale che, per un circondario, ha nominato un determinato consigliere, ne nominerà un altro per un altro circondario. Quindi credo che il timore dell'onorevole Franceschini non sia fondato, e che l'inconveniente che egli annunciava alla Camera, non possa verificarsi.

Presidente. L'onorevole Bonghi ha ritirato il suo emendamento che importava la soppressione del paragrafo e) dell'articolo 8.

L'onorevole Costa Andrea insiste nella sua proposta?

Costa Andrea. Dal momento che secondo il detto giustissimo dell'onorevole ministro stesso, i consiglieri provinciali e comunali sono i veri rappresentanti degli interessi dei proprietari, di fronte all'emendamento dell'onorevole Franceschini che propone due consiglieri provinciali, mi pare giusto che almeno tre rappresentanti degli aventi diritto entrino per ogni provincia a far parte della Giunta degli arbitri: questo è il mio concetto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. La Commissione per bocca del suo relatore, ed il Governo, perfettamente d'accordo fra loro, non hanno accettato l'emendamento dell'onorevole Franceschini. Io prego quindi l'onorevole Costa a ritirare anche il suo e lasciare la Giunta come è composta, che mi pare benissimo composta: due consiglieri, provinciale e comunale, due rappresentanti delle associazioni utenti, tre imparziali e disinteressati, cioè un funzionario amministrativo, uno giudiziario ed un perito. Mi pare che qualunque proposta turberebbe l'armonia della composizione di questo Consiglio istituito nell'interesse di tutti. Io quindi nuovamente prego anche

l'onorevole Costa di ritirare il suo emendamento come spero verrà ritirato quello dell'onorevole Franceschini, a cui dirò un'ultima parola per tranquillarlo. Come ho detto, la Giunta non è provinciale, ma circondariale, ed in ogni collegio vi dev'essere il rappresentante del Consiglio provinciale; quindi nelle provincie più vaste, alle quali egli alluse, il Consiglio provinciale dovrà eleggere tanti consiglieri quante sono le Giunte circondariali, uno per ciascuna; salvo che il Consiglio stesso elegga la stessa persona anche in più Giunte. Certo è che la rappresentanza del Consiglio provinciale vi dovrà essere sempre in ciascuna Giunta.

Costa Andrea. In seguito alle dichiarazioni dell'onorevole ministro di agricoltura io non insisto.

Presidente. L'onorevole Franceschini mantiene o ritira il suo emendamento?

Franceschini. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, ritiro la mia proposta.

Presidente. Ritirati così tutti gli emendamenti rileggo l'articolo 8:

« È istituita in ciascun capoluogo di circondario delle provincie, di cui all'articolo 1, una Giunta di arbitri composta:

- a) del presidente o vicepresidente, o di un giudice da lui delegato del tribunale del territorio nel quale i beni sono situati;
- b) di un consigliere di prefettura o sottoprefettura del circondario;
- c) di un consigliere scelto dal Consiglio provinciale;
- d) di un consigliere comunale del luogo ove sono posti i beni da dividersi o da affrancarsi, scelto dal Consiglio comunale;
- e) di due rappresentanti scelti dalle associazioni utenti, e negli altri casi dalla generalità degli utenti, nei modi da determinarsi con regolamento;
- f) di un ingegnere o perito agronomo eletto dai primi sei. »

Pongo a partito questo articolo.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

« Articolo 9. La Giunta di arbitri è incaricata:

- 1° Della ricognizione e identificazione dei fondi di cui all'articolo 1;
- 2° Della liquidazione ed assegnazione dell'indennità agli aventi diritto;
- 3° Della risoluzione di qualunque questione relativa alle servitù ed allo svincolo di esse.

“ Quando la Giunta d'arbitri riconoscerà indispensabile per una popolazione che si continui nell'esercizio dell'uso, e la estensione del terreno da cedersi in corrispettivo dell'affrancazione sia giudicata dalla Giunta stessa insufficiente alla popolazione per proseguire come per il passato nell'esercizio della pastorizia o delle altre servitù, avuto riguardo alle condizioni speciali dei luoghi, la Giunta d'arbitri ammetterà gli utenti alla affrancazione dell'intero fondo gravato mediante pagamento di un annuo canone al proprietario.

“ L'ammontare del canone da pagarsi al proprietario sarà dalla Giunta determinato in base al valore del fondo depurato dall'onere della servitù, e saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 6 della presente legge. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschini.

Franceschini. Io mi era iscritto a parlare sull'articolo 9 (che oggi è diventato articolo 8) del primitivo disegno di legge, quindi rinuncio a parlare.

Presidente. Sta bene, Ella rinuncia. È presente l'onorevole Tittoni? (*Non è presente*). Allora do facoltà di parlare all'onorevole Balestra.

Balestra. Io non dubito menomamente degli ottimi intendimenti che hanno mosso la Commissione ed il ministro a concordare quest'articolo; però io credo che nè la Commissione, nè il ministro si sieno resi abbastanza conto dell'e gravi conseguenze che sorgerebbero dall'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo capoverso dell'articolo 9, sul quale ho chiesto di parlare.

Avanti tutto queste disposizioni a me sembra vengano a stabilire una giurisprudenza ed una legislazione del tutto nuova ed ingiusta, perchè lesiva del diritto di proprietà; infatti in tutte le leggi emanate finora nel regno in merito di abolizione dei pascoli e di altre servitù trovo costantemente attribuito al proprietario il diritto di affrancare i suoi terreni dalle servitù, e giammai all'utente il diritto di espropriare il fondo del proprietario.

Ed è naturale; poichè quale è lo scopo della presente legge? Non altro che quello di rimuovere con l'abolizione di una o più servitù gli ostacoli al progresso, allo sviluppo, al miglioramento dell'agricoltura. Questi ostacoli stanno, per la maggior parte, nella servitù di pascolo: dunque non occorre far altro che rimuoverli mediante l'abolizione e l'affrancamento della medesima servitù.

La proprietà, come tale, non può essere osta-

colo allo sviluppo dell'agricoltura. Il mezzo deve essere proporzionato al fine; ed il mezzo non può essere altro che l'abolizione delle servitù, non già l'espropriazione. Non c'è nessun bisogno di ricorrere all'espropriazione e di capovolgere così tutti i principii fondamentali del diritto.

Io mi renderei ragione di questa facoltà accordata agli utenti tutte le volte che essa fosse limitata a pochi casi, ossia a quei casi in cui l'utente gode del pasco-pascolo, più che in forza di un diritto di servitù, in forza di una proprietà o di un condominio.

Troverei parimenti in qualche guisa giustificata la facoltà accordata a questi stessi utenti tutte le volte che il valore della servitù del pasco-pascolo superasse di gran lunga il valore della proprietà.

Sono pochi tali casi, ma pure esistono.

Cito ad esempio quello relativo al tenimento del ducato di Farnese appartenente al principe Torlonia. In una estensione di 800 rubbia di terreno la proprietà, gravata della servitù di pasco-pascolo e di altre servitù (poichè oltre il pasco-pascolo vi erano altre servitù) aveva il valore di 26,000 lire; di fronte ad 800 rubbia di terreno!

Qui, ripeto, troverei giustificata la facoltà accordata all'utente; ma ciò che a me sembra enorme, lesivo del diritto di proprietà e al tutto ingiusto è questo; che tale facoltà sia accordata all'utente, anche nel caso che il valore della servitù sia minimo di fronte a quello della proprietà. Con quale giustizia voi andate ad espropriare un proprietario che possiede un fondo del quale, dedotto anche il valore della servitù, questo proprietario ha nove decimi o diciannove ventesimi, mentre l'utente della servitù non ha che un decimo o un ventesimo?! È questa la conseguenza immediata dell'articolo 9; imperocchè l'articolo 9 non limita il diritto d'espropriazione al caso che il diritto al pasco-pascolo provenga da una proprietà; non limita la facoltà di espropriare al caso in cui il valore della servitù o del pasco-pascolo sia superiore al valore del dominio, ma l'estende a tutti i casi nei quali i terreni che dovrebbero darsi in compenso dell'affrancamento non bastino al servizio della pastorizia, non bastino al mantenimento delle altre servitù, nel modo che si esercitano attualmente.

Ma supposto anche che non si voglia aver nessun riguardo al proprietario come proprietario lo si riguardi almeno come un utente.

Evidentemente se il valore della servitù di pasco-pascolo è rappresentato per ipotesi, da un

decimo, e nove decimi rappresentano il valore della proprietà; è certo che il cosiddetto utente è utente per un decimo, e per gli altri nove decimi è utente il proprietario.

Ora con che logica voi ammettete l'utente, come uno, ad espropriare l'utente, come nove?

E ciò sia detto perchè ogni legislazione innanzi tutto deve essere razionale.

Non basta: io, francamente ritengo che le disposizioni, contenute in questo articolo, non siano praticamente attuabili.

Col secondo capoverso dell'articolo 9 voi accordate agli utenti la facoltà di espropriare, tutte le volte che i terreni, che altrimenti si darebbero in compenso della affrancazione, non bastino a mantenere la pastorizia, e le altre servitù, come si esercitano attualmente.

Quale sarà la conseguenza di queste disposizioni?

Tutti i terreni, appartenenti ai privati, e sui quali graviterà una servitù, saranno soggetti ad espropriazione; indistintamente tutti. E dico tutti perchè l'articolo 9 non ammette che due sole ipotesi: o affrancazione per parte del proprietario, o espropriazione coattiva per parte degli utenti.

L'affrancazione no, perchè i terreni non bastano a provvedere ai bisogni del pascolo e della pastorizia, dunque espropriazione senza alcun limite, espropriazione totale di tutti i fondi di un dato comune, di un dato territorio, appartenenti a privati, solo perchè gravati di una servitù.

Per conseguenza voi venite a creare una vasta mano morta, una grande proprietà collettiva a beneficio di questi utenti, ed a carico dei privati proprietari, che, un bel giorno, si troveranno spogliati dei loro fondi.

Dico questo per ipotesi, perchè non credo attuabili siffatte disposizioni.

Un'altra conseguenza è questa: non bastano i terreni, che si dovrebbero dare in compenso della affrancazione; ma sono esuberanti i terreni, quante volte voi procediate alla espropriazione.

E l'esuberanza non sarà di poco; avremo pur troppo un'esuberanza di tre, quattro, cinque volte il bisogno della pastorizia! Ed allora io domando: qual'è la ragione, qual'è la causa di pubblica utilità per espropriare tutti questi fondi che sono esuberanti al bisogno di quella pastorizia a cui volete provvedere? Perchè creare questa vasta manomorta i cui danni economici non c'è bisogno che io enumeri perchè chiunque se ne può persuadere alla sola enunciazione del fatto?

Però mi si dirà che la espropriazione in questo caso s'intende limitarla al puro necessario, e non estenderla a tutti i fondi di un dato territorio. Ma io qui ripeto che l'articolo 9 non ammette che due modi: affrancazione, o espropriazione; e quando si ritiene che i terreni siano insufficienti al bisogno della pastorizia e al mantenimento delle altre servitù, si addiène alla espropriazione totale. Che se si vuol fare una limitazione essa dovrà fare oggetto di una disposizione che io non trovo certo nell'articolo 9. E a questo proposito io domando: quali saranno i fondi che potranno essere affrancati dai proprietari? Quali di questi fondi soggetti all'espropriazione coattiva a favore degli utenti? Con quali criteri farete questa limitazione? Volendo per ragion di giustizia distributiva usare un trattamento uguale a tutti i proprietari voi dovrete ricorrere all'*espropriazione pro rata* ed allora avrete conseguenze anche più anormali. Una parte del terreno di un proprietario sarà soggetta all'espropriazione; per l'altra parte lo stesso proprietario potrà procedere all'affrancazione.

Quindi anormalità di anormalità! Non parlo poi delle interminabili liti che sorgeranno il giorno in cui si tenterà di mettere in esecuzione siffatta disposizione. Con quale criterio voi giudicherete sulla quantità di terreno necessario a provvedere ai bisogni della pastorizia? Evidentemente se voi mantenete i pascoli come sono attualmente, all'aperto, se voi mantenete quelle pasture campestri senza difese, senza il soccorso dell'arte, senza l'irrigazione, sarà facile agli utenti il dimostrare che non bastano i terreni che si darebbero dai proprietari in compenso dell'affrancazione per provvedere ai bisogni dell'agricoltura. Sarà facile il dimostrarlo; e vi troverete davanti a questo fatto, che non potendosi applicare la prima parte della legge relativa all'affrancazione, si applicherà la seconda, cioè l'espropriazione totale di tutti i fondi. E quindi si creerà questa grande manomorta, questa grande proprietà collettiva a danno dello sviluppo economico ed industriale del paese.

Domando da ultimo con quali mezzi farete questa larga espropriazione? Da dove questi utenti ricaveranno le risorse per poter pagare il canone che dovranno dare in corrispettivo di questa grande espropriazione? Anche su ciò richiamo l'attenzione della Commissione e del ministro.

Vado più innanzi. Io domando: quale è la causa di pubblica utilità per la quale si crede opportuno di accordare agli utenti questa facoltà

di espropriazione? Evidentemente, in materia di espropriazione coattiva, il punto di partenza deve essere una causa di pubblica utilità. Nel caso speciale, c'è la causa di pubblica utilità? Secondo l'articolo 9, la causa di pubblica utilità sarebbe questa: mantenere il pasco-pascolo a favore della pastorizia.

Ciò premesso io vi domando: quale è lo scopo del presente disegno di legge? Ve lo dice il titolo: *Abolizione delle servitù di pasco-pascolo*. Ma come è possibile allora dare esecuzione a questa legge se in essa s'inserisce una disposizione (l'articolo 9) che ha scopo affatto contrario al suo, il mantenimento cioè del pasco pascolo?

Volere e disvolere ad un tempo la stessa cosa, a mio parere costituisce una manifesta contraddizione. Scopo della legge è: abolizione del pascolo; scopo dell'articolo 9: mantenimento del pascolo; è causa di pubblica utilità l'abolizione della servitù di pascolo mediante affrancamento: è causa di pubblica utilità il mantenimento del pascolo mediante espropriazione coattiva attribuita agli utenti. Delle due una: o è utile il mantenimento della servitù di pascolo, ed allora perchè fate una legge di abolizione? Il pascolo è di ostacolo al miglioramento dell'agricoltura, ed allora perchè fare una disposizione per il mantenimento del pascolo?

Nè si dica che gli utenti, una volta fatta l'espropriazione non godranno più del pascolo *jure servitutis*, ma *jure proprietatis*. E che cosa importa che gli utenti ne godano *jure proprietatis*, o *jure servitutis*?

I medesimi inconvenienti che si verificano nel caso della servitù di pascolo, si verificheranno per il pascolo *jure dominii*. Imperocchè volendosi e dovendosi utilizzare i terreni espropriati per uso di pascolo non potranno farsi piantagioni di viti, di vigne, di pometi, nè fare irrigazioni o recingere con ripari i terreni; in altri termini, non si potrà introdurre alcun miglioramento agricolo.

È quindi manifesto, a mio parere, che le disposizioni contenute nell'articolo 9 sono in aperta opposizione allo scopo della legge che è appunto quello di rimuovere, mediante l'abolizione della servitù di pascolo, l'ostacolo al miglioramento agricolo.

La contraddizione che io rilevo nelle disposizioni contenute in questa legge, mi risultano anche maggiori tra questo progetto ed altre leggi precedenti. Cito la legge 7 luglio 1874, n. 2011. Con quella legge, fu stabilito che i comuni, entro cinque anni, debbono vendere tutto il patrimonio, che

posseggono in terreni incolti, cioè destinati a pasco-pascolo, salvo, dentro quel termine, a ridurli a miglior cultura. Ora io dico: come si può fare da una parte una legge che obblighi i comuni a vendere ai privati i terreni incolti cioè destinati al pasco-pascolo, dentro cinque anni, perchè i privati possano ridurli a miglior cultura, e allo stesso tempo, fare un'altra legge allo scopo di mantenere i terreni incolti, ed a questo scopo accordare perfino l'espropriazione coattiva a carico dei privati?

In altri termini, mentre da una parte voi obbligate i comuni a vendere i terreni incolti, da un'altra obbligate gli utenti ad acquistare terreni incolti allo scopo di mantenerli tali.

Se questa non è contraddizione, non so in che la contraddizione consista.

Però non mi dissimulo le preoccupazioni che persuasero la Commissione ed il ministro a concordare questo articolo. Essi temettero che con la istantanea abolizione del pasco-pascolo potesse recarsi una grave ferita alla pastorizia, e che potesse mancare il pasco-pascolo al bestiame.

Queste preoccupazioni non sono nuove. La Commissione pontificia che preparava quella che, poi, fu la legge del 1849, sull'affrancamento del pasco pascolo, si preoccupò gravemente di questa possibilità; non solo; ma, da parte del pubblico, molti furono i reclami presentati al Sommo Pontefice, perchè non desse corso a questa legge di affrancazione, che si riteneva dannosissima alla pastorizia, e che avrebbe portato una diminuzione nel bestiame. Ma, per quel che ne so, le viscere paterne del Sommo Pontefice non si commossero. Il Vergani, assessore, così detto, delle finanze, che fu il relatore di quel disegno di legge, consacrò un articolo speciale a dimostrare, con l'autorità di persone competentissime che l'affrancamento della servitù del pasco-pascolo lungi dal portare una diminuzione nella quantità del bestiame, avrebbe portato, insieme ad un progresso agricolo, un aumento nel bestiame stesso. Non citerò certo gli autori che furono allora citati dall'assessore Vergani; mi limiterò a riferire le sue conclusioni: *colla scorta di tali autorità resta assodato che ben lontano dal diminuire, si accresce notabilmente il bestiame, abolite che siano nelle provincie suburbane le servitù di pascolo*.

Anche nel Parlamento inglese, quando fu proposta l'abolizione della servitù del pascolo, si manifestarono gli stessi timori, anzi dirò che nella Camera inglese sorse una tempesta, perchè molti furono gli oppositori i quali ritenevano che con

abolizione della servitù di pasci-pascolo si sarebbe arrecato grave pregiudizio alla pastorizia, e che si sarebbe verificata una forte diminuzione di bestiame.

Però la legge fu approvata, e non passarono 20 anni che le statistiche dimostrarono che insieme allo sviluppo dell'agricoltura si era verificato un aumento nel bestiame, ed ho qui dinanzi a me una statistica in cui tale aumento viene qualificato per portentoso e prodigioso.

Del resto è un fatto oggimai incontrovertito che in quegli Stati, in quelle provincie, in quei territori ove è maggiore lo sviluppo dell'agricoltura, ivi si verifica una maggiore quantità di bestiame, e specialmente del bestiame bovino, il quale costituisce la vera ricchezza agricola e concorre al miglioramento di quest'industria come strumento di lavoro e come produttore di concime che feconda i terreni.

È pure dimostrato all'evidenza che l'erba che cresce nei campi lasciati a pastura campestre, senza il soccorso dell'arte, dà un prodotto scarso, magro.

È un fatto accertato che le mandrie, le greggie che vanno in questi campi aperti, più che consumare l'erba, la calpestando. Potrei addurre all'uopo molte autorità.

Mi limiterò a citare il Nikol il quale, nel suo trattato sopra i vantaggi o svantaggi della Francia e della Gran Bretagna, rispetto al commercio e alle altre fonti della potenza negli altri Stati, dice:

“ Ai recinti si opposero dappprincipio i comuni della Gran Bretagna sotto colore che il lavorare i terreni dovesse minorare la quantità delle pecore: ma siffatto è l'effetto delle buone coltivazioni che l'acero il quale non dava prima che sei quarte di grano, venti ne diede; ed uno di pascolo bene accomodato dà di che pascere il doppio di pecore di quello che soleva dare per lo innanzi. »

Aggiungerò l'autorità del De Hammel:

Secondo l'esperienza del medesimo, un terreno, dell'estensione di 2200 piedi quadrati, seminato con la luzerne, produce più erba che sei volte più di un buon prato naturale. E siccome questo, secondo lo stesso autore, produce più erba che un terreno sestuplo di pastura campestre, ossia di quello che si ricava dalle erbe che nascono nei campi dove è stato raccolto il frumento, così il prato artificiale sta al naturale come sei a uno e alla pastura campestre come trentasei a uno.

Ora io domando ai concordanti l'articolo 9: che timore hanno essi che possa venir meno il pascolo al bestiame dal momento che risulta dimostrato da autorevolissime persone che un terreno ridotto a prato artificiale dà un prodotto 36 volte maggiore di quello che può dare un ugual terreno lasciato a pastura campestre? Ma voglio pure ammettere che questi calcoli siano in qualche guisa esagerati e che abbiano un valore più teorico che pratico; voglio pure ridurli della metà; invece di trentasei sia diciotto: ma postochè un terreno, ridotto a prato artificiale, possa dare diciotto volte il prodotto di un terreno a pastura campestre, ciò vi dimostra evidentemente che bastano i terreni che si darebbero in compenso dell'affrancamento per provvedere alle esigenze del pasci-pascolo.

Io dico: riducete i terreni a prati riservati e meglio ancora a prati artificiali mediante l'irrigazione e la sementa della luzerne, del trifoglio, della sulla e di altre erbe; voi avrete ad usura compensata la perdita della pastura campestre.

Ma non basta; oltre ai foraggi naturali ed artificiali prodotti dalla miglior coltura dei terreni voi potrete averne molti altri sussidiari.

Non sono abbastanza competente in cose agricole per poter venire qui a dirvi quante siano le specie di foraggi sussidiari, ma so che vi sono le foglie dell'olmo, delle quercie e via via, che possono fornire eccellenti foraggi secchi. V'ha di più. Voi avete ancora i pascoli liberi senza bisogno di ricorrere ad un'espropriazione qualsiasi.

Evidentemente i proprietari i quali hanno affrancato in forza della prima parte della legge (e non della seconda, perchè con la seconda i proprietari spariscono) non potranno ridurre i terreni a miglior coltura nè in un mese, nè in un anno.

Ora, volendo essi utilizzare i loro fondi, potranno dare in affitto il pascolo di una parte o di tutti i loro terreni. E non si affittano forse costantemente le erbe de' terreni nell'Agro romano non soggetti ad alcuna servitù? Nè mi si dica, che nel caso di affitto gli utenti non godrebbero più del pascolo gratuito; poichè risponderai a questo, che non tutti gli utenti sono poveri; e poichè ve ne sono fra essi parecchi agiati e taluni anche ricchi si preferiscano i poveri ai ricchi nel pascolo gratuito; che questi nel caso di insufficienza di pascolo gratuito, se ne provvedano a pagamento cioè mediante affitto, senza bisogno di ricorrere ad un'odiosa espropriazione coattiva.

Quando un proprietario vi ha ceduto una parte del fondo in compenso dell'affrancamento e questa parte ha un valore eguale a quello della servitù di pascolo, il chiedergli di più è un'ingiustizia, tanto più enorme quanto meno giustificata. Imperocchè i terreni che si cederebbero in compenso dell'affrancamento, ridotti in parte o in tutto a prati sia naturali, sia artificiali, darebbero di che compensare ad usura gli utenti della perdita della pastura campestre; senza dire che si potrà pure provvedere all'insufficienza con i foraggi sussidiari o con l'affitto dell'erbe dei terreni liberi.

È quindi manifesto che la facoltà accordata agli utenti con l'articolo 9 non essendo giustificata da una ragione di necessità, riveste il carattere di una espropriazione brutale e violenta.

Ho detto poc'anzi essere oggimai dimostrato che là ove l'agricoltura è in maggior progresso, ivi si verifica una maggior quantità di bestiame.

Perchè questa mia asserzione non possa parere gratuita, la conforterò con dati statistici.

Quale è il titolo di questa proposta di legge? Il titolo è: abolizione del pascolo nelle provincie dell'ex Stato pontificio. Ma qui mi piace osservare che queste servitù non esistono in tutte le provincie dell'ex Stato pontificio, nè in uguale misura.

Nell'Emilia non vi è che la cosiddetta servitù promiscua che non costituisce propriamente una servitù del genere di quelle contemplate nella presente legge.

La quantità di terreni soggetti alla servitù di pasco-pascolo nelle provincie ex-pontificie esclusa quella di Roma ascende complessivamente a 204,240 ettari. Nella provincia di Roma, sopra un territorio di 1,165,694 ettari, la servitù di pasco-pascolo si esercita sopra una superficie di 365,555 ettari; in altri termini circa un terzo di tutto il territorio è gravato dalla servitù di pascolo senza calcolare le altre servitù. Ed è maggiore la quantità sottoposta a servitù nella sola provincia di Roma, di quello che non sia in tutte le altre provincie dell'ex Stato pontificio riunite insieme, dove la servitù di pasco-pascolo non si estende, siccome dicemmo, che sopra 204,240 ettari, e in terreni montuosi, come giustamente mi fa osservare l'onorevole Luzi.

Ora chiunque osservi le nostre campagne e più particolarmente quel vasto territorio conosciuto sotto il nome di Agro romano, destinato in gran parte alla pastura campestre; chiunque vegga quegli armenti e quelle greggi vaganti ne' liberi campi, forse a primo aspetto, a prima impres-

sione, riterrà che nella campagna romana si abbia una gran quantità di bestiame.

Eppure di fronte alle altre provincie del regno, la provincia romana è una delle più povere, tanto povera che la quantità di bestiame nella provincia di Roma è al di sotto della media del bestiame esistente in tutte le provincie del regno e ciò non per una sola specie di bestiame, ma per tutte le specie, per le equine, per le bovine, come per l'ovine; al disotto della media tanto in rapporto alla popolazione, quanto in rapporto all'estensione del territorio. Valgano le cifre: comincio dagli equini: rispetto ad essi la media del regno per ogni chilometro quadrato è di 4 capi. La provincia di Roma, fra tutte le provincie del regno, ha il minimo, un sol capo per chilometro, un quarto sotto la media: il massimo è 16 e poi vien 12, 11 e via via.

Rispetto alla popolazione, la media del regno per 1000 abitanti è di 45 animali equini; il minimo l'ha Roma con 17: questo vasto Agro romano dà il 17 di fronte ad una media di 45, mentre il massimo l'ha Grosseto con 173 capi per ogni 1000 abitanti; poi vengono Siracusa, Caltanissetta e Cagliari.

Andiamo al bovino (bovi, vacche, vitellini) che rappresenta la vera ricchezza dell'agricoltura. Rispetto al territorio la media attuale dà 12 per ogni chilometro quadrato; il minimo non è per Roma; l'hanno Trapani, Catania, ecc. Roma ha 3 capi a chilometro, ossia un quarto della media del regno; il massimo lo ha Milano con 48 capi per chilometro; seguono Padova con 37, Ravenna con 36, Cremona con 36, Reggio-Emilia e via via. In ordine alla popolazione la media nel regno per ogni mille abitanti è di 130. Roma ne ha 40; appena un terzo della media del regno; il massimo è Ravenna con 311.

Ecco quali sono le condizioni della nostra campagna romana di fronte alle altre provincie del regno: di quella campagna che è dedicata, almeno in gran parte, alla pastura campestre.

Parliamo degli ovini e caprini che costituiscono la caratteristica della nostra pastorizia; sembrerebbe che almeno in questa parte noi fossimo superiori agli altri, invece non lo siamo.

Rispetto al territorio la media del regno, per ogni chilometro è 29; il massimo lo dà Aquila con 62, Milano dà il minimo, Roma dà 27 ed è perciò inferiore di due alla media del regno che è 29.

Di questi dati statistici quale è la conclusione? Non la dirò io, la prenderò dalla statistica del bestiame del Ministero di agricoltura, industria e commercio che porta la data del 1875.

Sotto il titolo: *Considerazioni generali*, a pagina lettera Z si legge quanto segue:

“ Il minor numero degli animali alimentati dai terreni incolti, e dalla pastorizia transumante industria primitiva al confronto di quelli che vengono mantenuti sui terreni coltivati, e che ne formano il reddito con sistemi tutti artificiali parla chiaramente in favore di quest'ultimo perchè il bestiame più numeroso qui coincide col reddito maggiore.

“ Se si considerano i vasti spazi pascolativi sotto il cielo più mite, con vegetazione erbosa pressochè continua che abbondano nelle provincie del mezzogiorno, e sono unicamente destinati all'allevamento del bestiame, sembra si debba a prima vista arguire un numero maggiore, non che un reddito ragguardevole da questo unico cespite agrario in confronto di altri contadi montuosi e collinari coperti di viti, di cereali, di gelsi e simili, in cui gli spazi dedicati al prato ed al bestiame appena si avvertono.

E se il risultato riesce ben diverso, come è facile di rilevare, conviene pure a scagionarne la poca produttività del territorio incolto, la poca attitudine redditiva dell'allevamento senza mezzi e senza norme industriali. ”

Ed altrove: “ Il che, se ben si considera, non si verifica con la stessa corrispondenza con le altre specie di animali, per i quali le condizioni più favorevoli si spostano quasi affatto a seconda che si riferiscono, ecc.

“ Tale risultato è una riprova del fatto dianzi accennato che, cioè, la maggior ricchezza di animali, specie bovini, tanto assoluta che proporzionale e che forma la ricchezza dell'industria agraria, è sempre compagna dell'agricoltura più progredita e basta alla sua volta a nutrire una popolazione maggiore; cosicchè in questo solo caso i termini od elementi di giudizio si confermano a vicenda ed assumono il valore di veri fattori economici. ”

Finora mi sono limitato a fare il confronto fra le diverse provincie dell'Italia; ma se guardiamo all'estero, le sperequazioni sono ancora più sensibili.

Esaminando le statistiche degli altri Stati abbiamo una nuova prova di quello che diceva poco fa, che, cioè, là dove l'agricoltura è in maggior progresso, come in Francia, in Germania ed in Inghilterra, là pure si trova una maggior quantità di bestiame. Mi limiterò a citare alcuni dati del Ministero del commercio.

Se si considera la proporzione fra la popola-

zione ed il numero dei bovini, la cifra di 130 bovini per mille abitanti, spettanti in media all'Italia, supera la cifra media della Spagna, del Portogallo, della Grecia, della Russia e della Svezia e Norvegia, ma riesce inferiore a quella di tutti gli altri Stati, e fra questi l'Inghilterra, l'Olanda, il Belgio, l'Ungheria, ecc.

Da questo specchio, che ho sotto gli occhi, rilevo che a molti, anzi a quasi tutti i principali Stati d'Europa, l'Italia, come trovasi inferiore nel progresso dell'agricoltura, trovasi pure al di sotto per la quantità del bestiame, cominciando dagli ovini ed andando fino ai bovini.

In una sola specie di animali noi abbiamo la superiorità; me ne riferisco all'autore, del quale ecco le parole:

“ Il numero soltanto degli asini e dei muli fra gli equini non ha riscontro in Europa se non nella penisola iberica e nella Grecia e forma una nostra caratteristica. ” (*Si ride*).

Io ho riferito le parole, lascio agli altri i commenti; mi basti solo dire che di questo primato ad ogni modo io poco mi glorierei.

Premessi questi dati e premesse le altre considerazioni da me svolte, non farà meraviglia ad alcuno che io proponga l'abolizione del secondo comma dell'articolo 9, e proponga ad un tempo di sostituirvi l'articolo 2 del progetto di legge presentato nella seduta del 5 dicembre 1886.

L'articolo 2 che io proporrei di sostituire al secondo comma dell'articolo 9, è del seguente tenore: Qualora l'esercizio del pasco-pascolo e delle altre servitù d'uso, di cui all'articolo precedente sia riconosciuto in tutto od in parte necessario ad una popolazione; e non sia l'estensione della parte dei terreni da cedere al Comune (qui alla parola Comune sostituirei agli utenti) in corrispettivo alla affrancazione giudicata insufficiente all'abolizione stessa, per proseguire come per il passato nell'esercizio della pastorizia e delle altre servitù, avuto riguardo alle altre condizioni speciali dei luoghi, il Ministero di agricoltura industria e commercio sulla proposta della Giunta di arbitri di cui all'articolo 9, inteso il Consiglio di Stato, potrà consentire la continuazione dell'esercizio delle servitù per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile. ”

Ora io proponendo questa sostituzione, come vedete, non faccio proposta di modificazione che sia opera mia.

Io domando che si sostituisca l'articolo 2 del progetto in data 5 dicembre dello scorso anno, perchè non si abbia ad equivocare con altri progetti presentati dallo stesso ministro nella stessa

materia, ed i quali sostanzialmente differiscono tra loro.

L'articolo in parola fu concordato, notate bene, tra il ministro e la Commissione conforme è dichiarato nella relazione che accompagna il progetto; ed ora non so capacitarmi del perchè e ministro e Commissione siano ritornati sui propri passi per concordare un nuovo articolo che turba e sconvolge l'economia della legge.

Col citato articolo due, non si ricorreva alle odiose espropriazioni, non si creava una manomorta, una vasta proprietà collettiva a danno manifesto della pubblica economia e dell'agricoltura; non si violavano, nè si capovolgevano i principii più elementari d'una legislazione razionale; bensì si provvedeva con disposizioni di carattere transitorio a tranquillizzare anche i più timidi, che con la proposta abolizione non si sarebbe recato alcun pregiudizio nè alla pastorizia, nè agli altri diritti provenienti da servitù.

Io non voglio più oltre abusare della pazienza della Camera; perciò mi riassumo e finisco rivolgendo una preghiera particolarmente all'onorevole ministro.

Io gli dico: egli, che aveva presentata una prima proposta sulla abolizione del paschi-pascolo incondizionatamente, senza limitazioni, senza restrizioni, egli, che poi, in via di conciliazione, aveva presentato questa seconda, in data 5 luglio, da me testè citata, con la quale, in via di accomodamento, aveva stabilito l'articolo 2, voglia mantenere l'articolo 2, che...

Una voce. È opera sua.

Balestra. ... che è opera sua precisamente.

In tutte le leggi di abolizione di servitù emanate finora nel regno, io non trovo alcuna disposizione del tenore di quella stabilita dall'articolo 9 che distrugge la legge stessa: senza ripetere che è lesiva del diritto di proprietà ed è ingiusta. Abbiamo infatti prima di tutte le leggi Leopoldine che abolirono le servitù nell'ex-granducato di Toscana, ed in esse non trovo alcuna restrizione.

È stato abolito il *pensionatico* nelle provincie venete anch'esso senza restrizione alcuna. Poi gli ademprivi in Sardegna; quindi il boscheggio ed altre servitù vigenti in altre provincie del Regno sempre senz'alcuna limitazione, e senz'alcuna offesa alla proprietà.

Oggi è la prima volta che vedo una proposta, che porta il pomposo titolo di abolizione del paschi-pascolo e che invece non fa altro che mantenere queste servitù, che tutti debbono ri-

conoscere come funeste allo sviluppo ed al progresso dell'agricoltura.

Se questo articolo 9 venisse mantenuto com'è proposto, francamente debbo dichiarare che voterò contro la legge nella speranza che venga dalla Camera respinta. Non fosse altro resterebbe allora la legge pontificia del 1849 ch'è molto più liberale della presente, perchè con quella possono affrancarsi incondizionatamente tutti i terreni soggetti alle servitù del paschi-pascolo: con questa, no. Dunque questa legge è meno liberale di quella. L'onorevole ministro nel chiudere il suo discorso fatto alla Camera quando fu incominciata la discussione di questa legge disse:

“ Io non intendo di essere meno liberale di quel che fu Pio IX colla legge del 1849. „

Io prego l'onorevole ministro di voler mantenere quel che ha promesso. (*Ilarità*). Per fatto mio per non voler essere meno liberale di Pio IX voterò contro la legge se verrà mantenuto il secondo comma dell'articolo 9. (*Bravo! Benissimo!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Garibaldi Menotti.

Garibaldi Menotti. Al punto in cui era arrivata la discussione io non mi aspettava veramente un discorso come quello fatto dall'onorevole Balestra. Io non sono oratore e del resto per rispondere bisognerebbe prepararsi con dei dati da contrapporre a tutte le citazioni, che l'onorevole Balestra ha enunciate. Io solamente dico che, osservando un poco lo stato attuale delle cose nella provincia di Roma, mi sembra che lo stato di fatto sia stato erroneamente enunciato dall'onorevole Balestra. Se egli va ad osservare principalmente i castelli romani vedrà che dove arriva il latifondo c'è ancora la landa, mentre dove i terreni sono stati dati dai Comuni ai piccoli proprietari noi vediamo sorgere dei centri vinicoli importantissimi, i quali credo che tengano, se non il primo, uno dei primi posti in Italia. Dunque la teoria dell'onorevole Balestra non mi sembra esatta. Ed io tengo a fare una dichiarazione, che cioè non posso naturalmente sottoscrivere a tutte le teorie, che hanno ispirato il discorso che abbiamo testè udito. Io approvo e sono favorevole in genere al disegno di legge, che si sta discutendo, all'abolizione di queste servitù, che non fanno che rendere più difficile la bonifica agricola dei terreni.

Ma c'è una servitù che mi sembra che non si possa abolire ed è il diritto di far legna da bruciare. Come non si può abolire il diritto di attingere acqua alle popolazioni, io credo che il le-

gislatore non possa togliere alle popolazioni dei piccoli Comuni la legna da bruciare. Il diritto delle legne secche (non so se tutti i colleghi lo sappiano) non costituisce per le popolazioni interessate che una piccolissima parte della proprietà; e se questa piccolissima parte venisse rappresentata o da un canone o da un piccolissimo pezzo di terreno, non basterebbe al consumo della popolazione, noi metteremmo queste popolazioni alla dipendenza del proprietario che è affrancato.

In tal modo, in alcuni Comuni, che non si trovano in prossimità di altri boschi, si dovrebbero pagare le legna molto più di quanto non si pagano a Roma, perchè si dovrebbero trasportare da luoghi molto lontani e con maggiore difficoltà di quella che c'è nel portarle a Roma.

Per queste considerazioni, io aveva apposto il mio nome ad un ordine del giorno presentato dal collega Tittoni, ma non essendo esso accettato, nel modo come è redatto, nè dal Ministero, nè dalla Commissione, io, tanto in nome mio che del collega Tittoni, il quale me ne ha dato l'incarico, dichiaro di ritirarlo.

Io però ho sentito dire dall'onorevole collega Pantano e dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio, che questa Giunta di arbitri ha una parte molto secondaria.

Io, in ciò, mi permetto di non esser d'accordo con loro, perchè, quando questa Giunta di arbitri, secondo l'articolo 9, può decidere se il diritto di legnare debba, o no, cessare, a vantaggio o a danno delle popolazioni, io trovo che questa è attribuzione molto importante. Io mi preoccupo di questa disposizione, e non credo che il Parlamento possa negare alle popolazioni, principalmente dei piccoli Comuni, questo diritto sacrosanto che per tanto tempo hanno goduto. Quindi io proporrei, e prego il ministro e la Commissione ad accettare la mia proposta, che fosse aggiunto un comma all'articolo 9, ed è questo: " Contro le deliberazioni della Giunta d'arbitri si potrà ricorrere al ministro di agricoltura e commercio, il quale, udito il parere del Consiglio superiore di agricoltura, provvederà in modo definitivo. "

Ciò io propongo perchè credo importantissime le deliberazioni che può prendere la Giunta di arbitri, e perciò desidero che vi siano le maggiori garanzie possibili, perchè io non mi preoccupo, come l'onorevole Balestra, dei proprietari, ma bensì degli interessi delle popolazioni, alle quali, se voi levate la legna, è come se levate l'acqua o qualunque elemento indispensabile alla vita; e concludo pregando la Camera di stabilire le maggiori garanzie a loro vantaggio.

Presidente. La Camera rammenta che l'onorevole Pantano aveva presentato un emendamento all'articolo 3; ma dalla Commissione, come dall'onorevole ministro, fu fatto osservare all'onorevole Pantano, che il suo emendamento avrebbe trovato luogo più opportuno all'articolo 9.

Dò, quindi, facoltà di parlare all'onorevole Pantano.

Pantano. Son lieto che la discussione sull'emendamento da me proposto sia stata rinviata all'articolo 9: perchè le questioni che sono state sollevate in questa occasione mi rendono più agevole il compito.

La ragione del mio emendamento è molto semplice: a me pare che le modifiche apportate dalla Commissione e dal Ministero al primitivo disegno di legge, modifiche che sono state oggetto dell'attacco dell'onorevole Balestra, non siano sufficienti a risolvere il problema che si propongono di sciogliere. E questo, non già perchè io ritenga, come l'onorevole Balestra, che qui vi sia una violazione al diritto di proprietà, ma per altre ragioni.

Lasciando alla Commissione ed al ministro il sostenere le ragioni, che l'indussero a tutelare talune servitù, o, in caso diverso, lo svincolo in favore degli utenti, come è indicato nel comma 4 dell'articolo 9, io non farò a questo riguardo che una semplice osservazione ed è questa: che nel caso in parola si tratta di eccezioni indispensabili, di una condizione puramente di fatto: cioè, rese necessarie da quando è indispensabile il diritto d'uso per le popolazioni, allora, senza considerare se vi sia prevalenza di diritto nel proprietario, o prevalenza di diritto negli utenti, lo Stato per ragioni superiori di equità e d'interesse pubblico dispone, che la servitù sia mantenuta, oppure che sia dato il diritto agli utenti di svincolare il terreno, pagando un canone al proprietario, per modo che la proprietà collettiva rimanga in beneficio dell'associazione, o della generalità degli utenti.

Ma altre e più gravi questioni di diritto implica il presente disegno di legge.

Giacchè per le servitù esistenti nelle ex-provincie pontificie, non si tratta soltanto dello svincolo di sole servitù temporanee e limitate, che gravano sulle proprietà, come in altre provincie italiane; ma di un vero e proprio *condominio*, nel quale i diritti degli utenti ora avvicinandosi, ed ora esercitandosi contemporaneamente a quelli del proprietario, spesso, non solo uguagliano, ma superano di gran lunga i diritti di quest'ultimo.

Ora se nel caso di servitù temporanee e limitate, è giusto di svincolare la proprietà da queste servitù, che ne inceppano i progressi agricoli, salvo il caso d'utilità pubblica, previsto dal quarto comma dell'articolo 9, all'inverso dove il diritto dell'utente supera di gran lunga quello del proprietario, l'equità sta soltanto nello svincolo in favore degli utenti, e il voler fare il contrario equivarrebbe a perpetrare una vera e propria spogliazione, che farebbe seguito a quella consumata dagli editti pontifici a danno dei comuni di queste provincie, e in beneficio dei protetti della curia; si verrebbe a colpire l'ultimo residuo di un' antica proprietà veramente popolare.

Potrebbe la Camera consentirlo?

Io adduco un esempio solo, quello che ha citato l'onorevole Balestra.

Il principe Torlonia possiede nel ducato Farnese 800 rubbia di terreno gravati di tali servitù che la sua proprietà, di fronte al diritto degli utenti, rappresenta soltanto 26,000 lire di capitale. Ora volete voi dare al principe Torlonia il diritto di cacciare dalla proprietà suddetta la massa degli utenti, quelli che sono realmente i veri lavoratori e i maggiori proprietari di così vasta zona di terra? Questa sarebbe una strana ed enorme ingiustizia.

Egli è per questo che io ho proposto, che nei casi in cui vi sia prevalenza di diritti da parte degli utenti in confronto di quelli del proprietario privato, sia riconosciuto negli utenti il diritto di pagare un canone, conservando per sé la proprietà collettiva.

Non ho bisogno nemmeno di ricordare, io non giurista, all'onorevole Zucconi ed all'onorevole Grimaldi, come il fare diversamente sarebbe un mettersi in contraddizione completa con tutta la tradizione giuridica, con lo spirito che informa il regime enfiteutico in Italia, e che è tutto in favore dell'utilista contro il direttario, giacchè il primo concentra in sé l'esercizio di una maggiore somma di diritti in confronto del proprietario diretto.

Ora la passata Commissione, relatore lo stesso onorevole Zucconi (al quale sono lieto di poter rendere omaggio di ammirazione per la splendida relazione, che fece precedere al disegno di legge), la passata Commissione ammise in parte questo concetto: l'ammise cioè quando il godimento della servitù da parte degli utenti si esercitasse la mercè del pagamento di un canone, con assoluta esclusione del proprietario da tutti i prodotti dei quali il fondo è capace.

Allora gli utenti avevano il diritto, secondo il progetto della Commissione, di affrancare l'intero fondo secondo le norme stabilite dall'articolo 1564 del Codice civile.

Perchè la Commissione è ritornata sui suoi passi? Io mi son creduto in debito di ripresentare quella proposta, completandola.

Circa poi la prevalenza del diritto da parte degli utenti l'onorevole Zucconi rispose ad un'obiezione dell'onorevole Penserini che era difficile determinare questa quotità e questa prevalenza.

Ma, onorevole Zucconi, o noi dobbiamo in virtù di questa legge dare delle indennità eque agli utenti e corrispettivamente ai proprietari, oppure non bisogna fare la legge.

Ora per dare queste indennità con misura di giustizia, bisogna fare la liquidazione dei rispettivi diritti, appunto come si trova consacrato in taluni articoli del presente disegno di legge. Ma poichè voi trovate possibile di fare la valutazione dei rispettivi diritti per la liquidazione delle rispettive indennità, voi avete in mano tutto ciò che vi è necessario per poter fare i calcoli indispensabili onde stabilire ove siavi prevalenza o inferiorità di diritti ed assegnare all'uno o all'altro, al proprietario o all'utente, la facoltà di poter emancipare il fondo, a norma della legge che saremo per votare.

L'obiezione non parmi che meriti confutazione maggiore.

Ma se la questione è chiara, evidente dove c'è prevalenza assoluta di diritti, e spero che nè la Commissione nè il Ministero vorranno fare cattiva accoglienza a questo mio emendamento, certo essa presenta delle obiezioni dove io parlo di equivalenza di diritti. Perocchè io ho proposto che non soltanto dove vi sia prevalenza di diritti, ma anche quando vi sia equivalenza di diritti fra proprietario e utente, sia ugualmente data facoltà a questi ultimi di emancipare il terreno in beneficio della collettività.

Le ragioni che mi hanno indotto a proporre questa aggiunta sono d'ordine non giuridico, ma sociale.

Invero, io potrei anche giuridicamente sostenere, andando a rivangare le origini dell'attuale proprietà, e il modo con cui furono i comuni di queste provincie spogliati dagli editti pontifici, io potrei, dico, sostenere che dando questa piccola preferenza agli utenti, noi non faremmo che reintegrarli per una piccola parte delle spoliazioni di cui un tempo furono vittime.

Ma amo meglio di entrare in un altro ordine

di idee e di considerare la proposta dal punto di vista sociale.

Io ho letto voti di deputazioni provinciali, fra le quali quelle di Perugia e di Macerata, le quali invocano si tenga conto di questi antichi diritti, dai quali traggono la loro esistenza interi villaggi. E più ancora ho visto continuamente richiamare nella relazione dell'onorevole Zucconi, le conclusioni della Commissione d'inchiesta agraria sul gravissimo tema della proprietà collettiva. È per lo meno a dimostrare che le inchieste in Italia non si fanno soltanto come dicono alcuni, calunniandoci, per gettare la polvere negli occhi del paese, bisognerà tenerle in una certa considerazione.

Ora la Commissione d'inchiesta se da un canto ritiene dannosa la piccola proprietà dal lato puramente economico, dichiara dall'altro dannosa la grande proprietà dal lato sociale, ed afferma che l'armonia di questi opposti interessi si trova soltanto nella proprietà collettiva.

E qui apro una parentesi. In generale quando si parla di proprietà collettiva si suppone di veder balenare per aria delle teorie anarchiche e socialiste, ma io non ho bisogno di ricordare alla Camera come oggi la difesa della proprietà collettiva sia venuta più per opera degli scienziati che per opera dei rivoluzionari, essendo essa ritenuta come concetto assolutamente essenziale allo sviluppo delle forze agricole d'un paese e all'armonia sociale.

E accanto a queste affermazioni ho visto il fatto continuo, eloquente dell'emigrazione dei contadini, che se ne vanno in lontane regioni in cerca di pane e di lavoro, e ho visto l'accoglienza che il progetto di legge sull'emigrazione ha ricevuto negli Uffici dove essendosi considerata la questione dal punto di vista sociale, il progetto stesso è stato criticato vivamente per aver considerato la questione più dal punto di vista delle cautele poliziesche, anziché da quello del grande problema economico, che affatica e deve preoccupare il paese.

Questa emigrazione crescente del nostro proletariato agricolo dovrebbe essere una delle ragioni atte a determinare la Camera ad usare verso gli utenti delle speciali agevolanze, nella questione che oggi ci occupa, perchè queste collettività agricole per le quali invoco l'interessamento della Camera, mantengono il contadino stretto alla terra assai più di qualsiasi legge contro l'emigrazione, e lo moralizzano, lo educano e ne fanno uno strumento di prosperità nazionale.

L'onorevole Zucconi invocava per questa legge

l'urgenza, dicendo che dallo svincolo di queste servitù dipende in gran parte il ripopolarsi dell'Agro romano. Io faccio il medesimo augurio, ma non ritengo che il deserto dell'Agro romano tragga origine da queste servitù. Uguali servitù, di altre indole e origini forse, ma in certo modo identiche sono state abolite in altre parti d'Italia, e specialmente nella mia Sicilia.

Ma il latifondo, malgrado i cessati vincoli, esiste ancora completo laggiù e l'emigrazione comincia a reclutare i suoi adepti in regioni dove non aveva fatto mai capolino, in regioni fertili, ma immiserite ed immobilizzate dalla grande proprietà. L'Agro romano è immobile non soltanto per queste pastoie transitorie, ma per un complesso di circostanze politiche, morali e sociali, che lo avviltano da ogni lato e ne impediscono lo sviluppo economico. D'altra parte volete voi veramente ripopolare l'Agro romano?

Rendete il contadino solidale della terra. Questo è il solo modo di popolare il deserto, che ci circonda e di fecondarlo.

Per queste considerazioni io ho proposto, che oltre il caso di prevalenza di diritti degli utenti, anche quando vi fosse semplice questione di equivalenza, fosse data facoltà alle associazioni degli utenti, od agli utenti in generale di affrancare il fondo ritenendolo a proprio beneficio per fecondarlo col proprio lavoro. Io spero che tanto la Commissione quanto l'onorevole ministro vorranno fare buon viso alla mia proposta.

E poichè ho citato più di una volta l'onorevole Zucconi, mi piace di concludere queste mie brevi parole ricordando come egli nell'invocare l'esempio delle sue montagne nate, abbia detto: " fate che questo beneficio della proprietà collettiva, la quale rende i nostri pastori pieni di fede e di amore, venga presto, sciogliendo questi vincoli, e togliendo ogni ragion di dissidi tra proprietari e contadini, a riflettersi in altre regioni, portando seco la fraterna solidarietà del lavoro e della pace. » Ebbene, io soltanto dico questo: facciamolo, onorevole Zucconi, ma facciamolo in modo da evitare che in cambio di benedizioni, le povere classi diseredate dell'ex provincie pontificie, non ci mandino invece delle maledizioni. (*No!*) È una questione di giustizia sociale e di convenienza nazionale ad un tempo: io me ne appello alla Camera, la quale, spero, vorrà darmi ragione. (*Bene! a sinistra*).

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare: come Ella ricorderà, vi sono quattro emendamenti; uno dell'onorevole Tittoni, che però

fu ritirato in suo nome dall'onorevole Garibaldi, il quale pure presenta un emendamento al secondo comma dell'articolo, proponendo che dopo le parole "pagamento di un annuo canone al proprietario" si aggiunga "si potrà ricorrere al ministro di agricoltura e commercio, il quale, udito il parere del Consiglio superiore di agricoltura, provvederà in modo definitivo." Vien poi l'aggiunta stampata proposta dall'onorevole Pantano; quindi l'emendamento dell'onorevole Balestra che propone, in sostituzione del secondo comma, di adottare l'articolo 2° del progetto ministeriale; e c'è poi anche un altro emendamento dell'onorevole Costa, che mi pare si potrebbe svolgere ora. Onorevole Costa, consente?

Costa Andrea. Siccome il mio emendamento non lo sosterrai se non quando ministro e Commissione rigettassero l'emendamento Pantano, così prego l'onorevole presidente di accordarmi la facoltà di parlare dopo gli onorevoli ministro e relatore.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Benissimo!

Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Zucconi, relatore. La Camera non deve aspettarsi da me un lungo discorso, sebbene le parole pronunziate dagli onorevoli colleghi che hanno parlato su questo articolo 9, l'importanza dell'argomento ed il lungo e dotto discorso dell'onorevole Balestra me ne darebbero il diritto. Io comprendo che al punto in cui è giunta la discussione non è possibile, nè discreto per un relatore, andare molto per le lunghe. Cercherò di riassumere meglio che per me si potrà e brevissimamente gli argomenti svolti dai diversi oratori, e comincerò dall'onorevole Balestra. Qui mi sia permesso di ripetere ciò che io diceva poco fa rispondendo all'onorevole Bonghi. La Commissione si trova anche in questo caso fra due fuochi: da una parte l'onorevole Balestra ci accusa di spogliazione per il modo con cui è concepito l'articolo 9; e dall'altra parte l'onorevole Pantano, per ragioni del tutto opposte a quelle svolte dall'onorevole Balestra, anch'egli asserisce che abbiamo proposto delle disposizioni spogliatrici; spogliazione secondo l'onorevole Balestra a carico dei proprietari, e secondo l'onorevole Pantano a carico degli utenti. Questo contrasto di opinioni mi induce a credere che veramente anche in questo caso il giusto stia nel mezzo.

L'onorevole Balestra ha trovato che questo articolo 9 dimentica tutti i precedenti della nostra legislazione intorno alle servitù, perchè mentre in

tutti gli altri disegni di legge che vennero accolti dal potere legislativo si dava facoltà al proprietario di affrancare le servitù, in questo si chiamano all'affrancazione gli utenti.

Mi permetta l'onorevole Balestra di avvertire che egli eleva un caso speciale a tesi generale, forse per comodo di discussione, ma che la verità è che manteniamo questo precedente legislativo fin dove è possibile, e lo limitiamo soltanto dove la necessità interviene, per obbligarci a limitarlo.

Bisogna aver riguardo un poco alla diversa indole delle servitù che si affrancano con questo disegno di legge in confronto di quelle che sono state affrancate con altre leggi dello Stato; bisogna avere riguardo anche agli effetti che quelle leggi ora in vigore hanno prodotto. Ordinariamente si sono presentati dei progetti di legge che riguardavano servitù le quali erano state introdotte non in forza di diritto alcuno, nè come un condominio, ma come un *jus* consuetudinario. Tali sono tutte quelle delle provincie venete. Al contrario nel caso nostro noi ci incontriamo in diverse specie di servitù le quali in parte derivano da condominio; dunque sono di diversa origine, e sono di indole giuridica tale che richiede naturalmente una diversità di trattamento.

Io non voglio tacere che gli effetti prodotti da alcune di quelle leggi furono tali che certamente noi non possiamo interamente lodarcene.

Si è osservato che per aver riguardo soltanto alle servitù ed all'abolizione loro, senza porre affatto mente alle conseguenze sociali delle abolizioni qualche volta in pratica le abolizioni stesse sono divenute impossibili, e la legge si è chiarita inefficace, appunto perchè si è voluto ottenere troppo.

Tuttociò fu da noi considerato quando abbiamo compilato l'articolo 9.

Mi si permetta di fare una breve storia di questo articolo.

La Commissione, nei suoi primi progetti, proponeva che nel caso in cui l'indennità che si cede dal proprietario in corrispettivo dell'affrancazione fosse insufficiente ai bisogni della popolazione, e nel tempo stesso venisse riconosciuta la necessità di continuare nell'esercizio dell'uso civico, la servitù venisse conservata.

Questo era il concetto che prima di tutti venne accolto dalla Commissione; concetto che sembra accettabile anche all'onorevole Balestra.

Ma non furono necessarie lunghe riflessioni perchè ci si facesse questa domanda: Quali con-

seguenze sarebbero derivate da una simile disposizione?

In molti casi certamente la legge sarebbe riuscita inefficace; ed assai spesso le servitù, specialmente nei luoghi di montagna, sarebbero rimaste così come sono oggi.

Allora noi ci convincemmo del pericolo di fare una legge che avrebbe avuto effetto soltanto per metà, e pensammo ad un rimedio, un rimedio in verità assai ovvio: che, cioè, in alcuni casi eccezionali fossero ammessi gli utenti a svincolare la proprietà dalla servitù.

Quale il danno che deriva da queste servitù che vogliamo abolire?

Il danno, come io accennava già nella discussione generale, sta tutto nel dualismo fra proprietari ed utenti.

I proprietari da una parte sanno che i terreni non sono di loro assoluta proprietà, e che altri possono venire a guastare le bonifiche che potrebbero fare; e si astengono perciò dal bonificare.

Gli utenti dall'altra parte sanno che possono accrescere il loro godimento danneggiando il proprietario. Quindi una lotta di interessi che impedisce il progresso agricolo, e che è, economicamente parlando, esiziale.

Bisogna che questo antagonismo cessi; e per farlo cessare non si possono mantenere le servitù, che ne sono la causa.

Bisogna che le servitù cessino, e possono cessare o dando il diritto di affrancazione al proprietario, o in casi eccezionali dando questo diritto all'utente. E dico in casi eccezionali perchè, onorevole Balestra, qual'è il caso contemplato dal capoverso dell'articolo 9? Si stabilisce che gli utenti possono essere ammessi ad affrancare in prevalenza del proprietario, quando la Giunta di arbitri riconoscerà indispensabile per una intera popolazione, la prosecuzione nell'esercizio del diritto d'uso; e nel tempo stesso quando la parte che il proprietario cede in indennità, è insufficiente, manifestamente insufficiente, perchè quella popolazione possa proseguire, nel godimento dell'uso civico.

Gli onorevoli colleghi vedono, come questo sia un caso molto peculiare.

E considerando poi in pratica le cose, quando è che questo caso si verifica? Si tratta di una di quelle servitù che i giuristi chiamano servitù *consuetudinarie*; servitù *affermative* come le dicevano i nostri padri della Rota? Ora queste servitù consistono in diritti assai limitati; nel diritto di pascolo, ma non sempre, solo in alcune stagioni dell'anno; nel diritto di tagliare la fra-

sca morta, ed i cespugli infruttiferi. Servitù queste introdotte dalla consuetudine senza nessun titolo. Or bene la Giunta riconoscerà che in questi casi si tratta di un esercizio indispensabile all'esistenza delle popolazioni? Sarà molto difficile, perchè la servitù è ad intervalli, e perchè vi sono dei succedanei all'esercizio di quel determinato uso. Al contrario, se si tratta di valleggiani di un paese, che hanno il diritto di pascolare per la campagna per tutto l'anno, impedendo al proprietario di coltivare il fondo o di disporre dei boschi almeno in gran parte; se si tratta della servitù di atterrare la frasca verde, non solo, ma anche l'albero di alto fusto per uso degli edifici delle famiglie, è evidente che si è in tema di servitù che indicano condominio, ed allora dovrà la Giunta riconoscere essere indispensabile che si prosegua nello esercizio di quel diritto, perchè rappresenta l'unico mezzo di sussistenza per certi paesi.

In questo caso la Camera comprende bene come questo diritto rappresenti un vero e proprio condominio.

E trattandosi di condominio, si può dire spogliazione questa, che il condomino venga ammesso ad affrancare?

Certo, bisogna stabilire esattamente come diceva benissimo l'onorevole Pantano, quando il diritto degli utenti debba avere la prevalenza.

Ma, ove si riconosca dalla Giunta d'arbitri che l'esercizio di questo diritto forma per la sua importanza una necessità per le popolazioni, allora, signori, non si può dubitare certamente che le popolazioni non attingano il diritto loro dall'indole dei diritti dominicali.

Sicchè ogni dubbio intorno alla giustizia delle disposizioni dell'articolo 9 svanisce.

L'onorevole Balestra è entrato in un altro ordine di considerazioni.

Egli, oltre a considerare l'articolo 9 sotto l'aspetto giuridico, l'ha voluto anche riguardare sotto l'aspetto economico, facendo una lunga e molto esatta rassegna delle condizioni della pastorizia in Italia e massimamente nell'Agro romano, ha voluto mostrare come la conservazione del pasco-pascolo sia dannosa.

Io debbo, innanzi tutto, rispondere all'onorevole Balestra che questo disegno di legge non riguarda il solo pasco-pascolo, ma che si riferisce anche al diritto di seminare, al diritto di vendere erbe, al diritto di legnare.

Ma, presa anche la questione sotto il solo aspetto del pasco-pascolo, egli ha voluto dimostrare come la proprietà collettiva sia dannosa

inquantochè dove esiste il pascipascolo, secondo lui si mantiene una quantità minore di bestiame. Egli citando le statistiche del nostro paese e dell'estero ha provato come in Italia la proporzione delle bestie sia minore che altrove, all'infuori che per gli asini i quali sembra che sovrabbondino, di che pare si dolga l'onorevole Balestra.

Balestra. Non me ne rallegro.

Zucconi, relatore. Se tale abbondanza rappresenta una soverchia docilità, rappresenta pure una grande forza! (*Si ride*). Del resto io non credo che la conservazione della proprietà collettiva porti con sè la necessità della conservazione del pasci-pascolo sempre. Vi sono delle terre le quali si prestano più alla proprietà collettiva che alla proprietà individuale.

Io credo che le forme di proprietà subiscano gl'infussi delle cause che segnano i limiti economici della coltivazione; e mi spiego. Là dove è possibile una coltura intensiva è possibile ed utile ancora la proprietà individuale. In questo caso se la parte di terreno, il terreno che sarà ceduto agli utenti o in linea d'indennità o in via di affrancazione, sarà tale da prestarsi acconciamente ad esser bonificato, non dubiti l'onorevole Balestra che come i proprietari così gli utenti in proprietà collettiva bonificheranno quei terreni ripartendoli a tal uopo tra loro.

Al contrario se quel terreno non è suscettibile di un miglioramento di coltivazione, e dovrà per forza essere lasciato a pascolo, la proprietà collettiva anzichè essere dannosa, è utilissima, perchè costituisce il modo migliore di trar profitto di quel terreno. E siccome l'onorevole Balestra ha richiamato alcuni esempi storici, mi permetto di richiamarne due anch'io. In Toscana con due leggi pubblicate nel 1833 e nel 1840 fu ordinato lo scioglimento delle servitù di pascere ed in odio agli utenti si dette facoltà ai proprietari di affrancare con un canone, credendo così di fare l'utile del paese. Ma quale ne fu la conseguenza? Io la espongo quale la racconta il Poggi nel suo pregevole scritto: *Cenni storici sulle leggi di agricoltura in Toscana*. " Invece di imporre ai proprietari, egli dice, il rilascio di una porzione di terreno corrispondente al valore delle servitù che lo gravavano, fu statuito che l'affrancassero versando il prezzo nelle casse dei comuni a cui appartenevano gli utenti. Per lo che questi, rimasti privi dei guadagni che loro procuravano la sussistenza, si trovarono costretti ad abbandonare quelle contrade. " Ed io credo che l'effetto di una legge quale la vorrebbe l'onorevole Balestra

sarebbe il medesimo, con la differenza che quella piaga dell'emigrazione, che fino dai tempi del Poggi veniva lamentata, oggi sarebbe più grave e maggiormente sentita. (*Bene!*).

L'onorevole Balestra richiamava l'attenzione della Camera sopra alcune leggi inglesi.

Ora io dirò che l'esperienza ha dimostrato anche all'Inghilterra che quelle leggi non furono troppo benefiche; tanto che ultimamente il Parlamento inglese ha nominato una Commissione per verificare se i *township* della Scozia fossero o no da conservarsi. E la Commissione parlamentare ha finito per concludere così. Non soltanto crede che queste proprietà collettive, nelle montagne specialmente, debbano essere conservate, ma propone di dare ad esse un'esistenza legale a fine di conservare i pascoli comuni, di limitarli e migliorarli all'occorrenza.

Si sarebbe anzi messo un limite all'azione dei proprietari che continuamente, da oltre un secolo e mezzo, s'impadroniscono di porzioni di pascoli collettivi per aggrupparli ai loro grandi tenimenti. Gli abitanti avrebbero il diritto, senza pagare, di scavare la torba, di raccogliere e tagliare legnami per il sostegno dei tetti delle loro abitazioni. Si propone una misura più radicale, che cioè l'estensione in terre boschive ed in pascoli si consideri come troppo ristretta, e che i *township* possano reclamare dal proprietario una maggiore estensione di territorio. Una vera e propria spogliazione, onorevole Balestra!

Sta al giudice di decidere sulla giustizia della domanda, o sulla indennità, o canone da pagarsi al proprietario: nessun *township* può esser soppresso, se non in virtù di una risoluzione votata da due terzi dei suoi membri. La Commissione giustifica la sua proposta, che ha sollevato una grande opposizione, dicendo che, sopprimendo la proprietà collettiva, in quei paesi, non si sopprime soltanto questa forma di proprietà, ma bensì il pascolo, il quale è solo possibile con la proprietà collettiva.

Vede dunque l'onorevole Balestra come, anche economicamente parlando, ciò che egli dice intorno alla proprietà collettiva non può essere accolto senza riserve; può esservi una parte di verità, quando si tratta di terre bonificabili, ma in questo caso nessuno proibisce agli utenti di dividere e migliorare quelle terre.

Del resto la Camera ha votato un ordine del giorno, col quale s'invita il Governo a regolare appunto l'esistenza di questa proprietà collettiva, compatibilmente non solo con gli interessi degli utenti, ma anche con gli interessi dell'agricoltura

e della silvicoltura. Quindi tutto ciò che si dice su questo rapporto è da rimettersi, a quando l'onorevole ministro Grimaldi presenterà quel disegno di legge.

Così io credo di aver risposto all'onorevole Balestra e di avergli dimostrato che non è possibile che la Commissione accetti la sostituzione dell'articolo 2.

Noi crediamo che l'articolo 9, come è concepito, sia un miglioramento all'antico articolo 2, poichè esso ci permette, da un lato, di abolire in ogni caso le servitù, di far cessare questo dualismo, che nuoce veramente all'agricoltura e alla silvicoltura soprattutto, e, nello stesso tempo, ci permette di non violare i diritti di alcuno, di conservare i mezzi di esistenza alle popolazioni.

Ripeto: quello contemplato dal primo capoverso dell'articolo 9 è un caso eccezionale che non si verificherà troppo spesso, quindi coloro che hanno degli scrupoli, credendo che si tratti di una violazione della proprietà, devono, anche da questo lato, tranquillarsi.

Vengo a rispondere all'onorevole Menotti Garibaldi. Siccome però, egli ha dichiarato di ritirare una parte, anzi tutto l'emendamento dell'onorevole Tittoni, così io mi limito a rispondere a quella parte che egli ha conservato. L'onorevole Menotti Garibaldi teme che, per effetto di questa legge, le popolazioni possano restar prive del diritto di legnare, specialmente nel caso nel quale esse godono del diritto di tagliar la legna secca ed i cespugli infruttiferi. Io mi permetto di osservare all'onorevole Garibaldi, che questa sarà una cosa poco frequente: poichè, se è vero che, per l'editto Consalvi del 1805, giuridicamente, tutti i diritti di tagliar legna furono ridotti al taglio della legna secca e dei cespugli infruttiferi, di fatto però le popolazioni seguirono ad esercitare il taglio anche della legna verde.

Così stando le cose, e siccome nell'articolo 5 del disegno di legge si dice che la servitù va riguardata secondo l'ultimo stato di fatto, non secondo l'ultimo stato di diritto, avverrà per necessità che il caso della servitù pel taglio della legna secca soltanto e del cespuglio infruttifero si verificherà molto raramente; e le popolazioni si riserveranno (poichè la indennità sarà maggiore) tale un possesso, da permettere ad esse di levar tanta legna, che sia per loro sufficiente.

È anche da osservare che, per effetto di questa servitù le selve sono talmente danneggiate, che il legname appena basta per le popolazioni; ma quando, invece, si consideri la produttività del suolo come deve essere considerata, e le selve

siano ridotte e messe a taglio periodico, come dovrebbero stare, forse una parte (quella parte ceduta in indennità) basterà e sarà esuberante alle popolazioni, in luogo di tutto il bosco. Io posso citare dei fatti in proposito. Le associazioni del Frontone e di S. Abbondio, in provincia di Posaro, permettevano, prima, a tutti i loro consoci il libero taglio per le selve di questa comunanza; le selve non bastavano neppure al bisogno della popolazione. Degli amministratori illuminati hanno fatto votare uno Statuto, in forza del quale gli utenti non possono che tagliare una determinata parte del bosco, conservando l'altra a taglio periodico. Dopo di ciò, diviso in cinque parti il bosco, il quinto, non soltanto resta sufficiente ai bisogni della popolazione, ma è successo che gli altri quattro quinti restarono intatti, in modo che una parte della legna viene venduta per sopperire alle spese d'amministrazione.

Io credo che, regolate queste associazioni come devono essere regolate, troveranno gli stessi vantaggi. Non tema l'onorevole Garibaldi che le popolazioni vengano a mancare della legna da ardere.

Ma vengo alla parte dell'emendamento suo che ha conservata.

Egli propone un diritto di appello al ministro di agricoltura e commercio dalle decisioni della Giunta d'arbitri, nel caso di quest'articolo 9.

La Commissione non è lontana affatto dall'accettare questo suo emendamento, anzi dichiara di accettarlo. Però lo pregherebbe a volerlo rimandare all'articolo seguente, in cui si parla dei diritti di appello contro le decisioni della Giunta d'arbitri.

Vengo, da ultimo, all'onorevole Pantano, il quale, naturalmente, ha parlato in un senso del tutto opposto a quello dell'onorevole Balestra.

Egli crede che le modifiche proposte dalla Commissione siano insufficienti; e parte da due concetti: dal concetto giuridico e dal concetto sociale.

Quanto al concetto giuridico, egli dice che queste servitù rappresentano sempre un condominio, e che perciò è l'utente che deve essere ammesso allo svincolo. Però anch'egli si ferma ad un caso, vale a dire al caso in cui almeno la metà del valore sia assorbito dalla servitù di cui si tratta.

Ora, io dico, riguardata la cosa sotto questo aspetto, pare giusto all'onorevole Pantano che vengano esclusi affatto i proprietari dal diritto di affrancare? Se è vero che è un condominio

tanto che il diritto di utenza assorbe la metà, giustizia vuole che si proceda, non ad una affrancazione, ma ad una divisione. Orbene, onorevole Pantano, accettando il progetto della Commissione si fa in questi casi precisamente una divisione.

Perchè, posto il caso che la servitù valga la metà del valore del fondo, la Giunta dovrà determinare che una metà del fondo sia ceduta agli utenti, e una metà resti al proprietario. Ecco la giustizia: la divisione si fa in proporzione del valore di ciascun diritto.

Non poteva la Commissione ispirarsi a questa idea del condominio, anche perchè non tutte le servitù rappresentano un condominio. Ve ne sono alcune, dirò anzi la maggior parte che hanno origine da un *jus* antico delle popolazioni dette servitù *negative* o *proibitive*; ma ve ne sono altre che sono consuetudinarie, tali sono le cosiddette servitù affermative; ed in questi casi l'onorevole Pantano vede che ammettere gli utenti ad affrancare sarebbe una vera spogliazione.

In un solo caso la Commissione può ammettere ciò; ed è nel caso della necessità assoluta per salute pubblica; il caso dell'articolo 9.

Allora, con buona pace dell'onorevole Balestra, è lecita anche l'espropriazione; e quando si tratta della pubblica salute noi proponiamo appunto che l'espropriazione si faccia.

È perciò che non possiamo accettare la proposta dell'onorevole Pantano.

E guardi l'onorevole Pantano che lo scopo suo, per quello che riguarda il lato sociale della cosa, viene perfettamente raggiunto.

Poichè di che cosa noi ci dobbiamo preoccupare quando si tratta dell'affrancazione di queste servitù? Soltanto di questo: che le popolazioni non restino prive di quei mezzi di sussistenza di cui prima godevano.

Ora delle due l'una.

O la parte di fondo ceduta in indennità al proprietario è sufficiente alla continuazione dei diritti di uso e in questo caso le popolazioni non avranno a soffrirne: o non è sufficiente e allora resta applicabile l'articolo 9 come noi ve lo proponiamo.

Spero pertanto che anche l'onorevole Pantano vorrà convincersi che questo disegno di legge risponde alla giustizia ed ai bisogni delle popolazioni.

Con ciò ho finito, e prego la Camera di voler approvare l'articolo 9 quale abbiamo avuto l'onore di proporglielo rimettendo poi all'articolo 10 l'emendamento dell'onorevole Menotti Garibaldi,

che solo può essere dalla Commissione accettato. (*Bene! Bravo!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Balestra.

Balestra. Comincerò col ringraziare l'onorevole relatore delle cortesi parole rivolte al mio indirizzo. Egli, fin dal principio della sua risposta, ha dichiarato che la strettezza del tempo non gli consentiva di fare un lungo discorso, e che per conseguenza sarebbe stato brevissimo.

Con questa dichiarazione resta giustificato se non ha risposto, a mio parere, alla massima parte delle mie osservazioni.

Egli non ha dimostrato quando giuridicamente possa farsi l'espropriazione a carico di un proprietario, il quale probabilmente possiede i nove decimi di fronte all'altro utente che non possiede che un decimo; e come questi possa assorbire o costringere l'altro che ha i nove decimi a vendere. Mi pare che questa è una questione di diritto che meritava qualche considerazione.

Inoltre mi pare che egli non abbia neppure risposto al pericolo che io ho intraveduto nella esecuzione di quest'articolo, cioè che si verrà a costituire una gran manomorta, una gran proprietà collettiva a carico dei proprietari che saranno espropriati. Egli a questo proposito ha detto che sono pochi i casi in cui si verificherà quest'espropriazione; ma io avrei voluto che l'avesse dimostrato, perchè io credo invece che si verificherà nella massima parte dei casi; dappoichè gli utenti riusciranno facilmente a persuadere le Giunte che nelle condizioni attuali dell'agricoltura e della pastorizia, con il pascolo aperto, senza nessun aiuto dell'arte, ecc., non basta il compenso di terreni che si darebbero dal proprietario per affrancare, ma che occorre procedere all'espropriazione coattiva.

Infine egli non ha risposto ad un'altra osservazione che io faceva, che cioè in molti territori, in molti comuni si farà una espropriazione generale di tutti i terreni sol perchè questi terreni sono parzialmente gravati da una servitù di pascolo. Egli per dimostrare l'utilità del dominio collettivo ha citato una proposta che si è fatta ultimamente al Parlamento inglese. Ma a che si riferisce quella proposta? Si riferisce solamente al pasco-pascolo nei monti della Scozia.

Ma io ho detto, onorevole Zucconi, che anche io avrei ammesso questa facoltà di espropriazione agli utenti, quante volte fosse limitata, e non lo ripeterò ora. Ma che hanno a fare le montagne della Scozia, le pasture alpestri su quei monti col l'Agro romano coi nostri pascoli, dove ho detto che

abbiamo sopra a 300,000 ettari di terreni gravati di servitù di fronte ad 1,100,000 di ettari che costituiscono il totale?

In quel progetto si parla esclusivamente, unicamente delle Scozia, e di terreni e di pascoli sopra montagne, e non altro. Se questo giovi alla sua tesi, giudichi la Camera.

Egli ha detto pure che non è vero che questa espropriazione fatta a favore degli utenti, sarà un danno ai progressi dell'agricoltura. E come no?

Voi fate una legge di abolizione di pascoli, perchè questo è dannoso all'agricoltura, e poi non mi dimostrato per quali ragioni manteniate coll'articolo 9 il pascolo.

Evidentemente là dove c'è il pascolo non ci possono essere nè piantagioni di viti, nè piantagioni di alberi, nè irrigazioni.

Però l'onorevole Zucconi che cosa mi ha risposto a questo proposito? Stia tranquillo, onorevole Balestra, se gli utenti lo troveranno del loro interesse ridurranno quei terreni a miglior coltura. Ma allora con quale legittimo titolo voi espropriate i privati del loro terreno dal momento che gli utenti non dovranno servirsene per pascolo, ma per ridurli a miglior coltura e farvi i loro interessi?

Vi par giusto questo? Per me questa risposta del relatore colpisce nel cuore il disegno di legge e ne rivela tutta l'assurdità. E di più io ho detto che conseguenza di queste strane disposizioni del progetto sarà una completa espropriazione dei terreni vincolati. Imperciocchè siccome ho detto poco fa, non sono che due i casi contemplati nel progetto, cioè: o affrancamento o espropriazione. Se si ritiene insufficiente l'affrancamento, si procede all'espropriazione e questa senza nessun limite, perchè la legge non ammette limitazioni. Ed anche su questa questione dei limiti che cosa ha risposto l'onorevole relatore? Un bel nulla.

Io ho pure dimostrato come questa facoltà di espropriare accordata agli utenti non era giustificata da alcuna necessità e come senza ricorrere ad un'odiosa espropriazione dovevano bastare all'esigenza della pastorizia i terreni che si cedevano in compenso dell'affrancamento tutte le volte che si fossero introdotti i prati naturali ed artificiali oltre all'uso de' foraggi secchi ed all'affitto de' pascoli liberi. Come a ciò ha risposto l'onorevole Zucconi? Col silenzio.

L'onorevole relatore ha detto pure che intanto con questo progetto si accorda agli utenti la facoltà di espropriare a differenza di quello che fu fatto per altre leggi nel Veneto e nella Sardegna, perchè nelle provincie dell'ex-Stato pontificio si

tratta di servitù che per la massima parte provengono da condominio.

Veramente questa risposta non me la sarei aspettata, perchè francamente io so, e me ne appello a quanti edotti in questa materia sono qui nella Camera, che nell'antico Stato pontificio le servitù di condominio sono pochissime, e la maggior parte sono vere servitù.

Potrei fare altre repliche ma non voglio più oltre trattenere la Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Garibaldi Menotti.

Garibaldi Menotti. Io vorrei solamente pregare l'onorevole Zucconi di lasciare la mia agguantata al posto in cui io l'aveva proposta, perchè io desidererei che l'appello al ministro di agricoltura fosse concesso nei casi speciali, in cui la Giunta degli arbitri deve emettere il parere se le popolazioni abbiano o no il diritto di affrancare, e non in tutti i casi. Riportandolo all'articolo 10, forse cambiando la dicitura potrebbe stabilirsi la stessa cosa, però nei termini in cui è redatto io temo che potrebbe essere esteso a tutti i casi, mentre io vorrei fosse limitato a quei casi speciali dei quali ho detto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

Pantano. Io suppongo che l'onorevole Zucconi si sia fatto interprete del pensiero dell'onorevole ministro, perchè in caso che l'onorevole Grimaldi volesse ancora pronunciarsi, io tarderei a rispondere.

Fatta questa supposizione, rispondo all'onorevole Zucconi che io anzitutto non posso ammettere l'argomento che credo sia stato invocato più volte in questa discussione del giusto mezzo, fra le pretese di una parte, e le pretese dell'altra, come criterio dell'equità della legge, perchè questo è uno dei criteri assolutamente sbagliati, un criterio che porterebbe a ritenere che sono buone le mezze misure, le mezze coscienze, le mezze giustizie; cose che non possono essere nell'animo dell'onorevole Zucconi, come non sono nel mio.

Certe leggi è meglio non farle, se non si hanno a far bene, ha detto una volta l'onorevole Grimaldi; ed io non chiedo che questo.

L'onorevole Zucconi, poi, m'ha detto: onorevole Pantano, ella sostiene il diritto degli utenti ad essere riguardati siccome condomini, e poi nella valutazione di questo diritto vuol sopraffare a beneficio loro il proprietario, anche nel caso della prevalenza del suo diritto, non soltanto in quello dell'equivalenza.

Niente affatto, onorevole Zucconi; io intendo

che in questa legge agli utenti sia riconosciuto un diritto eguale a quello dei proprietari. E lo dimostro brevemente.

Negli articoli che sono stati votati, ai proprietari è stata fatta la parte del leone.

Nell'articolo 2° anzi tutto non si stabilisce come regola generale che debba essere data una parte dei terreni agli utenti...

Grimaldi, *ministro d'agricoltura e commercio*.
Lo dice l'articolo 3°.

Pantano. L'articolo 3°, in cui si parla soltanto di quando c'è il godimento in natura da parte degli utenti.

Zucconi, *relatore*. No.

Pantano. Leggo l'articolo:

« Quando la servitù di cui all'articolo 1 si esercita dalla generalità degli abitanti di un comune o di una parte di esso o da una università od associazione di cittadini col *godimento in natura*, la indennità da darsi dal proprietario per la liberazione dalla servitù consisterà nella cessione di una parte di ciascun fondo affrancato, la qual parte abbia un valore eguale a quello che si giudichi competere al diritto che rimane abolito. »

Dunque si dà un diritto vincolato, un diritto esercitabile solo quando vi è godimento in natura.

Ma andiamo avanti. L'articolo 5° dà al proprietario il diritto di svincolarsi sempre dal condominio:

1° quando la servitù è esercitata col vendere e non col godere in natura l'erba ed il pascolo sui terreni gravati;

2° quando nel caso contemplato dall'articolo 3 della presente legge la parte da segregarsi da ogni podere, possedimento o tenuta a titolo di indennità non superi la superficie di 4 ettari nelle regioni montane e di 10 ettari nelle altre.

Or bene, col mio emendamento, nel primo comma, riproduzione integrale del pensiero dell'onorevole Zucconi di un tempo, io non ho fatto che contrapporre in favore degli utenti, gli stessi criteri che si sono già votati in favore dei proprietari nel secondo comma dell'articolo 5.

Ecco il comma da me proposto:

« Quando il godimento della servitù da parte degli utenti si esercita con assoluta esclusione del proprietario da tutti i prodotti dei quali il fondo è capace, col pagamento di un canone o con la corrisposta in natura, gli utenti avranno il diritto di affrancare l'intero fondo secondo le norme fissate dall'articolo 1564 del Codice civile. »

Ora, se voi avete votato il secondo comma dell'articolo 5, nelle identiche condizioni, a favore dei proprietari, non potete non votare il comma da me proposto senza commettere una evidente ingiustizia.

Per quello che riguarda poi la prevalenza assoluta degli utenti di fronte ai privati, invocherò lo stesso argomento. Se voi, quando il compenso è al disotto di dieci ettari, o di quattro in montagna, escludete la possibilità di dare all'utente la sua quota di diritti in natura, e ciò per una serie di considerazioni complesse d'ordine pubblico ed economico, nello stesso modo vi dico: ammettiamo il concetto che quando vi è prevalenza di interessi negli utenti, per non smembrare il fondo, per lasciar loro intero lo sviluppo delle forze della collettività, questi utenti, come nel caso Torlonia, possano pagare un canone, e godere loro del fondo in natura.

Io quindi non chiedo un trattamento parziale, chiedo semplicemente la reintegrazione, nel senso più equo della legge, del diritto degli utenti di fronte ad un eguale diritto riconosciuto al proprietario. Poi l'onorevole Zucconi ha detto: Noi abbiamo fatto eccezione quando si tratta di ordine pubblico soltanto. Ma io non chiedo nessuna eccezione. Qui si tratta d'ordine sociale oltre che d'ordine pubblico; perchè d'altra parte l'ordine pubblico senza l'ordine sociale, è un concetto assolutamente esclusivo di burocrazia poliziesca. Ora, come potete oppormi un assoluto divieto a questa reintegrazione ch'io vi chiedo in favore degli utenti, di fronte a quello che voi avete già sancito in favore dei proprietari, senza offendere le leggi più elementari della giustizia?

Io non ho preso a parlare, quando l'onorevole Lugli ha proposto che fosse ridotta ad un sessennio anzichè a un decennio, la valutazione della indennità da darsi; ma a me ferì il cuore il sentir messo innanzi per argomento, che siccome al 74 i prezzi dei terreni erano alti, l'indennità da liquidarsi a favore degli utenti sarebbe stata grave per il proprietario. E si è scelta come base di liquidazione la media degli anni in cui v'è stato deprezzamento eccezionale dei terreni.

Lugli. Chiedo di parlare.

Pantano. ... Quindi in favore dei proprietari, e contro le classi diseredate. In ogni modo, pur di migliorare la condizione non equa fatta agli utenti, sarei disposto a rinunciare al comma relativo alla questione della equivalenza, tutte le volte però che ministro e Commissione accetteranno il resto del mio emendamento. Diversamente sarò assolutamente costretto ad insistere nel mio

emendamento, a costo di vederlo respinto, perchè mi dorrebbe profondamente, dico la verità, di vedere qui, in Roma italiana, votata, senza lotta, una legge, la quale si dovesse risolvere a sanzionare le spogliazioni di Roma papale contro le classi diseredate.

Presidente. Onorevole Lugli, ha facoltà di parlare.

Lugli. Io, a dire il vero, non volevo tediare la Camera in quest'ora e sopra quest'articolo in discussione, perchè mi pareva di avere abusato della sua pazienza nella discussione generale ed anche in questa stessa seduta; ma l'onorevole Pantano, non so con quanta ragione, ha voluto rivolgere a me benevolmente la parola, e mi ha in certa guisa costretto a parlare.

Egli ha detto che ha provato un senso di amarezza, mi sembrano queste le parole sue, quando ha urlato me fare una proposta, la quale, del resto, io ho tutto il diritto di credere onesta, saggia e buona dal momento che Commissione, Ministero e Camera le hanno data la loro sanzione.

Dunque, le parole di amarezza dell'onorevole Pantano dovrebbero più che a me, venire rivolte alla Camera.

Comunque però mi permetta l'onorevole Pantano, di dirgli, che le sue obiezioni invece di colpire me, hanno colpito lui stesso.

Infatti l'onorevole Pantano, contro la opinione dell'onorevole Balestra, sostiene che agli utenti in determinati casi, sia dato il diritto di affrancare l'intero fondo gravato da servitù, pagando un canone annuo rispondente al valore del reddito del fondo. Ora più bassa è la media (e col sessennio la media sarà necessariamente più bassa) più mite sarà il canone che codesti utenti dovranno pagare al proprietario del fondo gravato da servitù. Adunque la modificazione da me proposta all'articolo 6 del sessennio, anzichè del decennio, se torna in certi casi a vantaggio dei proprietari, in certi altri è di evidente beneficio agli utenti.

Ed ecco come, dicevo, l'onorevole Pantano con le sue parole per ferire me, ha ferito sè stesso.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. È giusto.

Lugli. Ma poi, onorevole Pantano, deve sapere che io mi preoccupo poco dei proprietari, o degli utenti, e molto mi preoccupo della giustizia della cosa.

È vero, o non è vero, che, in questi ultimi anni, i prezzi delle derrate sono sensibilmente

ribassati, a confronto dei prezzi di alcuni anni addietro?

Tutti sanno, sieno essi proprietari o consumatori che le derrate sono diminuite di prezzo di circa un terzo del valore che avevano dieci anni addietro.

Dunque se questo è, e se si tratta di dare una giusta indennità e chi viene defraudato di un diritto, perchè non si deve cercare di determinarlo seguendo i principî della pura giustizia senza preoccuparsi se, seguendo codesti principî, il risultato che si ottiene vada a beneficio degli utenti o dei proprietari? (*Benissimò!*). Adunque, onorevole Pantano si metta nella via della verità e della giustizia (*Si ride*) e riconoscerà che la mia proposta è stata saggia, e riconoscerà che non bisogna lasciarsi vincere da certe tendenze, le quali alterando la vera condizione delle cose, vi trasportano su di una strada che non è sempre la migliore. Noi dobbiamo guardare le cose come sono facendo tacere le nostre simpatie, ed allora la giustizia apparirà nella sua vera luce. Ed, o signori, seguendo i principî della verità, spogli da qualsiasi preoccupazione, come ho deplorato il discorso dell'onorevole Balestra, perchè ho visto che nelle sue parole c'era molta passione nel sostenere una tesi che era a lui molto gradita, così ho deplorato e deploro quello dell'onorevole Pantano, il quale vorrebbe estendere anche maggiormente le disposizioni eccezionali dell'articolo 9.

La verità vera è questa: Che l'articolo, quale ci viene proposto, è stato redatto con molta coscienza, ed io lo voterò (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

Pantano. La migliore prova che io possa dare all'onorevole Lugli che io ho trovato nella sua proposta un senso di equità, sta in ciò che io non presi a parlare per oppormi alla votazione della stessa.

Lugli. La ringrazio.

Pantano. Ciò che mi colpì non fu la proposta, ma il concetto che la ispirò e che rivelava tutto un ordine d'idee in un momento in cui ai termini del disegno di legge, e non discusso ancora il mio emendamento, sembrava essere in giuoco soltanto l'interesse dei proprietari.

Ho detto ciò per chiarire la parte delle mie allusioni al discorso dell'onorevole Lugli.

Presidente. Onorevole Costa Andrea, Ella si riserva di svolgere il suo emendamento?

Costa Andrea. Avendo già avuto occasione di esporre quel che pensava di questo disegno di

legge nella discussione generale, non debbo ora che esprimere alcuni concetti.

Presidente. Li esponga.

Costa Andrea. Considerando io le servitù che si tratta di abolire come la forma assunta ora da diritti tradizionali veri delle popolazioni, è naturale che non solo accetti il concetto che gli utenti le possano affrancare e nei casi ammessi dalla Commissione e nei casi esposti dall'onorevole Pantano; ma desideri anzi che sia concessa facoltà agli utenti di potersi affrancare dal proprietario in ogni caso. Ma dopo l'accoglienza fatta alla proposta dell'onorevole Pantano dal relatore e dal ministro e dopo l'accoglienza che ad essa farà la Camera, io verrei fuori di proposito, certo, ad affermare il diritto per parte degli utenti di affrancarsi dalle servitù in ogni qualunque caso.

Perciò io mi limito a proporre un modesto emendamento all'articolo 9, anche per prevenire (non mi estenderò a svolgere questo concetto) l'obiezione fatta dall'onorevole Balestra che il mantenimento di queste servitù possa costituire una nuova manomorta.

Io ammetto che l'obiezione potrebbe essere grave quando queste servitù continuassero ad esercitarsi nella forma attuale. Ma se il mio emendamento verrà accettato, ed io credo che sia nei concetti generali dell'onorevole ministro e del relatore, io credo che si possa togliere ogni valore alle obiezioni dell'onorevole Balestra. Non si tratterebbe che di aggiungere queste parole: la Giunta d'arbitri ammetterà gli utenti "regolarmente riuniti in consorzi o associazioni di lavoro che godranno, di diritto, della personalità giuridica, " all'affrancazione dell'intero fondo gravato mediante, ecc.

Questo è il modesto emendamento mio che mi lusingo voglia essere accettato tanto dalla Commissione quanto dall'onorevole ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io pregherei la Camera e l'onorevole presidente di rimandare la discussione perchè dovrò parlare per rispondere a tutti gli oratori e su tutti i diversi emendamenti proposti all'articolo 9. Mi parrebbe quindi più opportuno di rimandare il seguito della discussione a lunedì.

Zucconi, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Zucconi, relatore. Io vorrei fare una preghiera agli onorevoli colleghi che hanno emendamenti da proporre ai diversi articoli, cioè di presentarli alla Presidenza in principio di seduta, poichè così all'improvviso è quasi impossibile di poter dire se si accettano o no.

Presidente. Io mi associo alla sua preghiera, onorevole relatore. Certo che gli onorevoli deputati che hanno intenzioni di presentare emendamenti dovrebbero deporli sul banco della Presidenza, almeno in principio di seduta, affinchè la Commissione possa prenderli in esame.

Non essendovi obiezioni la discussione sarà rimandata a lunedì.

Avverto la Camera che essa dovrà procedere alla nomina di tre commissari di vigilanza sull'amministrazione del Fondo pel culto, di tre commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e di un membro della Commissione del bilancio. Propongo che si passi a questa nomina martedì in principio di seduta.

La seduta termina alle 6,5.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì.

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Abolizione della servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare, legnare nelle provincie ex pontificie. (8)

Discussione dei disegni di legge:

2. Modificazioni al testo unico delle leggi per impedire la diffusione della fillossera. (9)

3. Concorso speciale ai posti di sottotenenti nelle armi di artiglieria e genio per gli anni 1888-89. (62)

4. Variazioni alla tariffa degli zuccheri del glucosio e degli altri prodotti contenenti zucchero. (54)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno)